




# COMUNE DI LIVO

## PROVINCIA DI TRENTO



# PIANO REGOLATORE GENERALE

## VARIANTE 2018



**PRIMA ADOZIONE:** Delibera del Commissario ad acta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

<p>Il Segretario Comunale</p>	<p>Il Commissario ad acta</p>	<p>Il Redattore</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV. DI TRENTO</p> <p>— —</p> <p><b>dott. arch. WALTER DALPIAZ</b></p> <p>ISCRIZIONE ALBO N° 648</p> </div>
-------------------------------	-------------------------------	---

	<h2>NORME DI ATTUAZIONE</h2>
<p>11.07.2018</p>	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<h2>STUDIO TECNICO ASSOCIATO D'ARCHITETTURA</h2>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>dott. arch. WALTER DALPIAZ</p>	<p>dott. arch. AGNESE ZADRA</p>

# INDICE

<b>CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>4</b>
Art. 1 - Oggetto delle norme	4
Art. 2 - Durata ed effetti del Piano regolatore generale	4
Art. 3 - Responsabilità dei committenti, dei progettisti, direttori e degli assuntori dei lavori, requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori	4
Art. 4 - Elementi costitutivi del PRG	5
<b>CAPITOLO II - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI</b>	<b>5</b>
Art. 5 - Asservimento delle aree alle costruzioni	5
Art. 6 - Trasformazione urbanistica ed edilizia	5
Art. 7 - Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni	6
<b>CAPITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE</b>	<b>6</b>
Art. 8 - Definizione e metodi di misurazione delle distanze	6
<b>CAPITOLO IV - INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA</b>	<b>7</b>
Art. 9 - Categorie di intervento	7
Art. 10 - Variazione della destinazione d'uso degli immobili	7
Art. 11 - Dotazione di parcheggi pertinenziali	7
<b>CAPITOLO V - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PRG</b>	<b>8</b>
Art. 12 - Attuazione del PRG	8
Art. 13 - piani di attuazione	8
Art. 14 - Elementi dei piani attuativi	9
Art. 15 - Disposizioni transitorie	9
<b>CAPITOLO VI - TUTELA GEOLOGICA E PERICOLOSITA'</b>	<b>9</b>
Art. 16 - Aree a rischio geologico ed idrogeologico - valanghivo, sismico, aree di protezione di pozzi, sorgenti.	9
Art. 17 - Carta di sintesi della pericolosità	10
<b>CAPITOLO VII - RETI ECOLOGICHE E AMBIENTALI</b>	<b>10</b>
Art. 18 - Contenuti delle reti ecologiche e ambientali	10
Art. 19 - Aree di protezione fluviale	10
Art. 20 - Aree di protezione dai laghi	11
Art. 21 - Siti e zone della rete Natura 2000	12
<b>CAPITOLO VIII - AREE DI TUTELA E BENI DA TUTELARE</b>	<b>12</b>
Art. 22 - Aree di tutela archeologica	12
Art. 23 - Manufatti di interesse storico culturale	13
Art. 24 - Aree di tutela ambientale	14
<b>CAPITOLO IX - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE ZONE</b>	<b>14</b>
Art. 25 - Prescrizioni generali	14
Art. 26 - Manufatti accessori	15
Art. 27 - Caratteristiche edilizie delle aree	15
Art. 28 - Articolazione in zone del territorio comunale	15

<b>CAPITOLO X - INSEDIAMENTI STORICI</b>	<b>17</b>
Art. 29 - Insediamenti ed elementi storici	17
Art. 30 - Prescrizioni generali di carattere edilizio	17
Art. 31 - Destinazioni d'uso ammesse negli edifici storici	18
Art. 32 - Disposizioni relative al recupero dei sottotetti e ampliamento di volume	18
Art. 33 - Spazi aperti di pertinenza degli edifici storici	18
Art. 34 - Legnaie e manufatti accessori	20
<b>CAPITOLO XI - ZONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE</b>	<b>20</b>
Art. 35 - Generalità	20
Art. 36 - Area residenziale di completamento B1	23
Art. 37 - Area residenziale di nuova espansione C1	23
Art. 38 - Area a verde privato	24
Art. 39 - Aree soggette a piani attuativi	24
<b>CAPITOLO XII - ZONE D: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE</b>	<b>25</b>
Art. 40 - Generalità	25
Art. 41 - Area produttiva del settore secondario di livello locale L	25
Art. 42 - Area di servizio stradale	26
Art. 43 - Area per attività alberghiere	26
Art. 44 - Area per campeggi ed attrezzature turistiche	27
Art. 45 - Aree per attività estrattive all'aperto Cv	27
Art. 46 - Aree per lavorazione materiale estrattivo	28
<b>CAPITOLO XIII - ZONE E: AREE AGRO-SILVO-PASTORALI</b>	<b>28</b>
Art. 47 - Generalità	28
Art. 48 - Area agricole di pregio	28
Art. 49 - Area agricola	29
Art. 50 - Area agricola di rilevanza locale	31
Art. 51 - Aree a bosco	31
Art. 52 - Area a pascolo	32
Art. 53 - Area per impianti zootecnici	32
Art. 54 - Area magazzino prodotti agricoli	33
<b>CAPITOLO XIV - ZONE "F" SERVIZI ED ATTREZZATURE</b>	<b>34</b>
Art. 55 - Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale- generalità	34
Art. 56 - Area civile amministrativa per attrezzature e servizi pubblici caAP	34
Art. 57 - Area sportiva all'aperto s	34
Art. 58 - Area a verde pubblico attrezzato VA	34
Art. 59 - Area per parcheggio pubblico P	35
Art. 60 - Area cimiteriale c	35
Art. 61 - Area per impianti di depurazione D	35
Art. 62 - Aree per la mobilità	36
<b>CAPITOLO XV - FASCE DI PROTEZIONE O RISPETTO</b>	<b>36</b>
Art. 63 - Fasce di rispetto - generalità	36
Art. 64 - Aree di protezione stradale	36
Art. 65 - Aree di protezione cimiteriale	40
Art. 66 - Area di protezione per gli impianti di depurazione	40
Art. 67 - Aree - siti inquinati bonificati	42
Art. 68 - Verde di protezione/rispetto	42
<b>CAPITOLO XVI - PRESCRIZIONI NELLE AREE DI TUTELA AMBIENTALE</b>	<b>43</b>

Art. 69 - Prescrizioni generali di tutela architettonico - paesaggistico - ambientale	43
a) Coperture	43
b) Intonaci	43
c) Finestre	44
d) Porte, Portoni, anditi, vetrine	45
e) Tamponamento in legno	45
f) Balconi, ballatoi, scale	46
g) Ascensori	46
h) Elementi di pregio esterni ed interni	46
i) Elementi di arredo urbano e sistemazioni esterne	46
j) Muri e recinzioni	46
k) Pavimentazioni	47
l) Illuminazione	47
m) Elementi puntuali	47
n) Verde	47
o) Viabilità pedonale	48
p) Viabilità veicolare	48
q) Parcheggi pubblici	48
r) Parcheggi privati	48
s) Interventi sugli spazi liberi	49
t) Spazi pubblici	49
u) Spazi privati	49
v) Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi	50
w) Tenuta degli spazi non edificati di pertinenza degli edifici	50

## **CAPITOLO XVII - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE** **51**

Art. 70 - Disciplina del settore commerciale	51
Art. 70.1 - Esercizi di vendita e definizioni	51
Art. 70.2 - Localizzazione delle strutture commerciali	52
Art. 70.3 - Attività commerciale nelle aree produttive del settore e secondario	52
Art. 70.4 - Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli	53
Art. 70.5 - Attività commerciali all'ingrosso	53
Art. 70.6 - Spazi di parcheggio	53
Art. 70.7 - Altre disposizioni	54
Art. 70.8 - Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti	54
Art. 70.9 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia di mq 800	54
Art. 70.10 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia di mq 800 e delle grandi strutture di vendita esistenti	54
Art. 70.11 - Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici esistenti e in aree da bonificare	55
Art. 70.12 - Valutazione di impatto ambientale	55
Art. 70.13 - Disposizioni finali	55

## **CAPITOLO XVIII - NORME FINALI** **56**

Art. 71 - Varianti periodiche	56
Art. 72 - Deroghe	56
Art. 73 - Norme di protezione Acustica	56

## **CAPITOLO IXX - ALLEGATI E SCHEMI** **57**

SCHEMA 1 - manufatti accessori (legnaia)	57
--	----

## **CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto delle norme**

Le presenti Norme di Attuazione sono uno degli elementi fondamentali che costituiscono il PRG e determinano le modalità d'uso del territorio del Comune di Livo nel rispetto della legge provinciale 4 agosto 2015 "*legge provinciale per il governo del territorio*" – d'ora innanzi anche "*legge urbanistica provinciale*", del relativo d.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg – d'ora innanzi anche "*regolamento urbanistico-edilizio provinciale*", del PUP e delle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia della Provincia Autonoma di Trento.

### **Art. 2 - Durata ed effetti del Piano regolatore generale**

1. Il PRG ha valore a tempo indeterminato fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di cui all'art. 45 della legge urbanistica provinciale.
2. Il termine di efficacia delle previsioni dei PRG che prevedono l'adozione di un piano attuativo d'iniziativa pubblica e misto pubblico-privata è di dieci anni.
3. Il PRG può stabilire che determinate previsioni, individuate con apposito simbolo, concernenti aree specificatamente destinate all'insediamento, anche assoggettate a piano attuativo d'iniziativa privata, la cui attuazione assume particolare rilevanza per la comunità locale, cessano di avere efficacia se entro il termine stabilito dal piano stesso, non è stato presentato il piano attuativo, se richiesto, o la domanda di permesso di costruire o la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) per la realizzazione degli interventi.
4. Il comune, con procedura di variante al PRG, su richiesta dell'interessato, può prevedere la trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento nel rispetto dell'art. 45, comma 4 della legge urbanistica provinciale.
5. Il P.R.G. interessa l'intero territorio comunale e le presenti Norme di Attuazione definiscono le modalità d'intervento e di trasformazione o conservazione del territorio suddiviso per aree omogenee.

### **Art. 3 - Responsabilità dei committenti, dei progettisti, direttori e degli assuntori dei lavori, requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori**

1. L'osservanza delle presenti Norme di Attuazione non limita la responsabilità del titolare del permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il committente, il costruttore, il direttore dei lavori e il progettista secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
2. I progettisti e i direttori dei lavori devono essere, nell'ambito delle rispettive competenze, iscritti ai rispettivi albi professionali. Assicurano la correttezza dei contenuti dei progetti rispetto alle disposizioni vigenti e la rispondenza dei relativi contenuti rispetto a studi o perizie allegati quale parte integrante ai progetti medesimi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Il Sindaco deferisce ai rispettivi ordini o collegi professionali, affinché vengano presi provvedimenti disciplinari, coloro che, sia nella veste di progettisti, che di direttore dei lavori o collaudatori, o per opera diretta o per negligenza od omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità alle norme vigenti o al progetto approvato.

#### **Art. 4 - Elementi costitutivi del PRG**

1. Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale del Comune di Livo gli elaborati indicati di seguito:
  - Cartografia compresa schedatura degli edifici di centro storico
  - Relazione illustrativa
  - Norme di attuazione

## **CAPITOLO II - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**

#### **Art. 5 - Asservimento delle aree alle costruzioni**

1. Nei casi in cui siano imposti dalle norme urbanistiche relative alle singole zone di volumetria o di copertura, l'utilizzazione di una determinata area fa sorgere un vincolo di inedificabilità sull'area stessa, per l'estensione necessaria al rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera superficie coperta.
2. *Pertanto, ogni qualvolta, ai fini di determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso, sia preso in considerazione in sede di rilascio di un permesso di costruire un determinato lotto, non é consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta, in vigore al momento in cui venga richiesta il successivo permesso.*
3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore delle presenti norme, nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte, anche in quelle con diversa destinazione urbanistica, di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, sino a raggiungere il valore dei relativi indici di volumetria o di copertura.
4. Tutti gli edifici nell'ambito del comune di Livo non assoggettati a particolare tipologia di intervento possono essere demoliti e ricostruiti mantenendo il volume attuale o nel rispetto delle norme di zona.
5. Tale disposizione non si applica agli immobili ubicati in zona a servizi pubblici

#### **Art. 6 - Trasformazione urbanistica ed edilizia**

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri da essa derivanti ed è subordinata al rilascio di concessione o alla presentazione della denuncia di inizio attività, ai sensi della vigente legislazione provinciale e nazionale.
2. Le sole previsioni del PRG non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee a meno che il richiedente la trasformazione non si impegni con apposita convenzione a realizzarle o ad adeguarle a proprie cure e spese.
3. A prescindere dalle previsioni delle singole norme di zona, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre ammessi, nella logica di garantire il presidio, il decoro e la funzionalità degli immobili/manufatti e delle pertinenze ad essi connesse.

## **Art. 7 - Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni**

1. Ai fini della corretta applicazione delle presenti norme si assumono le definizioni di cui all'art. 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 e all'art. 3 del d.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale).

## **CAPITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE**

### **Art. 8 - Definizione e metodi di misurazione delle distanze**

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione del Piano regolatore generale e delle disposizioni provinciali in materia di distanze, si assumono le disposizioni di cui all'Allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023, di data 3 settembre 2010 e ss. mm., con le specificazioni di cui al comma 2 e fatte salve le variazioni di cui ai commi 3 e 4 rispetto alla norma provinciale.
2. Al fine di un'univoca equiparazione delle destinazioni insediative previste dal piano regolatore generale rispetto alla classificazione delle aree del D.M. n. 1444, di data 2 aprile 1968, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del medesimo Allegato 2 di cui al comma 1, valgono le seguenti disposizioni:

<b>D.M. n. 1444/1968</b>	<b>Piano regolatore generale</b>	<b>Riferimento alle Norme di attuazione del PRG</b>
Zone A	insediamenti ed elementi storici e insediamenti storici isolati	art. 29
Zone B	aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento	art. 36
Zone C	aree per insediamenti di riqualificazione e di nuova espansione	art. 37
	aree per attrezzature ed impianti turistici	art. 43
Zone D	area produttiva del settore secondario di livello locale L	art. 41
	area di servizio viabilistico	art. 42
Zone E	Aree per attività agro-silvo-pastorali	art. 47
Zone F	aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale	art. 55

3. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi del settore secondario commerciali e terziari, - corrispondenti alle zone D - la distanza di cui all'art. 4 Distanze tra edifici da applicare nelle

aree produttive dell'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale, è stabilita in m 10,00 (anziché m 6,00) ferme restando le modalità applicative di cui al medesimo articolo. Di conseguenza anche la distanza di cui all'art. 8 Distanze degli edifici dai confini comma 3 del medesimo Allegato 2, è stabilita in m 5,00 (anziché m 3,00).

4. La dimensione in altezza dei terrapieni artificiali di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) dell'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale, è stabilita in m 1,00 (anziché m 1,50). L'altezza dei muri liberi di cui al comma 1, lett. b), punto 1) del medesimo art. 10, è fissata in m 0,60 (anziché m 3,00).

Il punto 2) della lett. b), del comma 1 del medesimo articolo 10 è così riformulato: devono essere interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà - se la loro altezza supera i m. 0.60 (anziché m. 3,00)

5. Le disposizioni di cui all'Allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023, di data 3 settembre 2010 e ss. mm. (riportato al comma 5) non si applicano agli interventi di conservazione dei beni archeologici autorizzati dalle strutture competenti, fermo restando il rispetto dei diritti di terzi.

## **CAPITOLO IV - INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA**

### **Art. 9 - Categorie di intervento**

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione del Piano regolatore generale le categorie d'intervento sono definite dell'art. 77 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

### **Art. 10 - Variazione della destinazione d'uso degli immobili**

1. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal provvedimento di concessione ovvero dalla licenza edilizia che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo titolo abilitativo. In assenza o indeterminatezza del titolo abilitativo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti, ovvero dallo stato di fatto degli immobili costruiti antecedentemente alla legge 6.8.1967, n. 765.

### **Art. 11 - Dotazione di parcheggi pertinenziali**

1. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale al Titolo II – Capo III determina gli standard di parcheggio da osservare in caso di nuove costruzioni, di ampliamenti o di mutamenti di destinazione d'uso di costruzioni esistenti e determina gli eventuali esoneri. Le quantità sono stabilite dalla Tabella A del regolamento.

## **CAPITOLO V - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PRG**

### **Art. 12 - Attuazione del PRG**

1. Il PRG si attua attraverso Piani Attuativi (PA) ai sensi della vigente legge urbanistica provinciale e attraverso interventi edilizi diretti o convenzionati.
2. Il PRG evidenzia nella cartografia di piano le zone assoggettate a piano attuativo.
3. Ove non sia prescritto un piano attuativo gli interventi edilizi si effettuano mediante intervento diretto e sono disciplinati dalle presenti norme e dal Regolamento Edilizio Comunale (REC).
4. Se contestualmente all'intervento edilizio sono necessarie opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, funzionali all'intervento richiesto dal privato, i lavori sono effettuati previo permesso di costruire convenzionato.
5. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal PRG si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.

### **Art. 13 - piani di attuazione**

1. Gli strumenti attuativi dei PRG si articolano in:
  - a) piani di riqualificazione urbana;
  - b) piani attuativi per specifiche finalità;
  - c) piani di lottizzazione.
2. Le aree soggette a piano di recupero edilizio e di qualificazione urbana sono quelle dove la necessità di una ristrutturazione complessiva dell'edificato o di un ridisegno complessivo comporta significativi interventi sulle reti infrastrutturali. Tali piani possono essere realizzati anche per comparti.
3. Le aree destinate a nuovi complessi insediativi soggette a piano attuativo sono quelle pressoché identificate, nelle quali le reti infrastrutturali sono mancanti o comunque inadeguate a consentire nuova edificazione. Pertanto, l'utilizzo di queste aree è subordinato all'esistenza di un piano attuativo (lottizzazione).
4. In sede di pianificazione attuativa delle aree disciplinate dal presente articolo, devono essere indicate le misure da adottare per l'abbattimento e il contenimento dell'inquinamento acustico entro i limiti di legge. A tal fine la documentazione di piano attuativo deve essere completata con una valutazione di clima acustico, da predisporre secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, se dovuta in quanto prossima alle opere di cui al comma 2 del medesimo art. 8.
5. I piani attuativi sono individuati con apposita simbologia sulla cartografia in scala 1: 2.000
6. Nelle zone dove è prescritto il piano di attuazione, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla preventiva approvazione del piano suddetto, secondo le prescrizioni della legge urbanistica e delle presenti norme.
7. In attesa dell'approvazione dei rispettivi piani, nelle aree soggette a piano di attuazione sono consentite solo opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento

conservativo degli edifici esistenti. E' inoltre ammessa la demolizione senza ricostruzione dei manufatti esistenti.

8. I piani attuativi con i relativi obiettivi, finalità e contenuti specifici, previsti dal PRG, sono elencati all'art.39 delle presenti norme.

#### **Art. 14 - Elementi dei piani attuativi**

1. Gli elementi, le rappresentazioni grafiche e i contenuti delle convenzioni dei piani attuativi, siano essi di iniziativa pubblica o privata o misto pubblica-privata sono quelli stabiliti dal comma 6 dell'art. 49 *Disposizioni generali* della legge urbanistica e dall'art. 5 *Contenuti dei piani attuativi* del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

#### **Art. 15 - Disposizioni transitorie**

1. I piani di attuazione e le lottizzazioni in vigore alla data di entrata in vigore del presente PRG conservano la loro validità fino a scadenza.
2. I piani attuativi e le lottizzazioni già adottati alla data di adozione del presente PRG sono fatti salvi e per essi valgono le destinazioni e i parametri urbanistici già approvati.

## **CAPITOLO VI - TUTELA GEOLOGICA E PERICOLOSITA'**

#### **Art. 16 - Aree a rischio geologico ed idrogeologico - valanghivo, sismico, aree di protezione di pozzi, sorgenti.**

1. I vincoli di tipo geologico, idrogeologico, valanghivo e sismico, e le aree di protezione di pozzi e sorgenti sono individuate nella carta di sintesi geologica e relative norme di attuazione della variante del P.U.P., come stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2813 dd. 23.10.2003 e s.m.. In corrispondenza dei pozzi e delle sorgenti, la Giunta Provinciale, in relazione ai fattori di potenziale pericolo di inquinamento o alterazione della circolazione idrica sotterranea a seguito di trasformazioni edilizie o urbanistiche, individua e disciplina i parametri tecnici di tutela, e specificatamente:
  - le aree di tutela assoluta;
  - le aree di rispetto idrogeologico;
  - zone di protezione.
2. Le aree di tutela assoluta e di rispetto idrogeologico sono individuate nella Carta delle Risorse Idriche provinciale (approvata con D.G.P. n. 2248 del 05.09.2008 e aggiornata con DGP n. 2779 del 14 dicembre 2012 e s.m.) e disciplinate dalle relative norme.
3. Le norme di attuazione della Carta di Sintesi Geologica del PUP individuano gli interventi ammissibili, ed il tipo e l'estensione delle indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche da eseguire prima della realizzazione degli interventi.
4. Prima di qualsiasi intervento è obbligo verificare la conformità dell'intervento alla Carta di Sintesi Geologica della Provincia Autonoma di Trento, quale unico riferimento in materia. (DGP 2249 del 05 settembre 2008 e DGP n. 2919 di data 27 febbraio 2012)

## **Art. 17 - Carta di sintesi della pericolosità**

1. La carta di sintesi della pericolosità, disciplinata dalla legge urbanistica, è approvata dalla Giunta provinciale tenuto conto delle carte della pericolosità previste dalla vigente normativa in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è soggetta ad aggiornamenti periodici. Essa individua in particolare:
  - a) le aree con penalità elevate;
  - b) le aree con penalità medie;
  - c) le aree con penalità basse;
  - d) le aree con altri tipi di penalità.
2. Al fine di assicurare un quadro organico nella rappresentazione e nella disciplina della pericolosità, la carta di sintesi riporta gli ambiti fluviali d'interesse idraulico previsti dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972.
3. La Giunta provinciale, con apposito provvedimento, può fornire indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie o basse.

## **CAPITOLO VII - RETI ECOLOGICHE E AMBIENTALI**

### **Art. 18 - Contenuti delle reti ecologiche e ambientali**

1. La tavola del PUP relativa alle reti ecologiche e ambientali individua le aree interessate dalle reti idonee a interconnettere gli spazi e le risorse naturali sia all'interno del territorio provinciale che nei rapporti con i territori circostanti, in modo da assicurare la funzionalità ecosistemica e in particolare i movimenti di migrazione e dispersione necessari alla conservazione della biodiversità e degli habitat.
2. Le reti ecologiche e ambientali sono costituite da:
  - a) le risorse idriche;
  - b) le aree di protezione delle risorse idriche;
  - c) le aree a elevata naturalità;
  - d) le aree a elevata integrità, intese come aree a bassa o assente antropizzazione.
3. Per l'esatta perimetrazione e la disciplina specifica concernente la tutela e l'utilizzazione delle aree predette si applicano le disposizioni provinciali in materia.

### **Art. 19 - Aree di protezione fluviale**

1. Le tavole del sistema insediativo del P.R.G., in coerenza con la tavola delle reti ecologiche e ambientali del PUP individuano le aree di protezione fluviale poste lungo i corsi d'acqua principali meritevoli di tutela per il loro interesse ecologico e ambientale, anche sulla base degli ambiti fluviali d'interesse ecologico del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, da disciplinare e valorizzare secondo principi di continuità e naturalità.
2. Gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10,00 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali". Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dal Servizio competente, solamente

se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;

3. Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette", e degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
4. Gli ambiti fluviali di interesse ecologico, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), come specificamente individuati nella cartografia del sistema insediativo del PRG come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati, coerentemente i criteri di cui alla parte VI del PGUAP.
5. Ambiti fluviali ecologici con valenza elevata: le zone comprese in questo tipo di ambiti svolgono a tutt'oggi importanti funzioni per la vitalità dell'ecosistema acquatico e del suo intorno in quanto esenti da alterazioni significative rispetto all'assetto naturale, la loro presenza ha quindi ripercussioni positive anche ben al di là della loro estensione; al loro interno sono quindi incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria. Nel rispetto di quest'ultima possono inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti; a tal fine l'autorità competente all'autorizzazione dei lavori può richiedere che il progetto sia corredato da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso d'acqua.
6. Ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre; in queste aree la funzionalità ecologica è solo in parte compromessa ed è quindi possibile anche in tempi brevi migliorarne sensibilmente le caratteristiche. È a tal fine opportuno favorire il ritorno della vegetazione riparia all'interno di queste fasce che corrono lungo il corso d'acqua per una larghezza di trenta metri, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l'alveo e le sponde. In tali aree non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. Analogamente a quanto previsto al punto precedente, per questo tipo di valutazione può essere richiesto uno specifico studio idrobiologico.
7. Per una fascia di rispetto di m. 10.00 dai corsi d'acqua è vietato lo spargimento di deiezioni animali e liquami, e l'alterazione della vegetazione riparia esistente.

#### **Art. 20 - Aree di protezione dai laghi**

1. Le tavole del sistema insediativo del P.R.G., in coerenza con la tavola delle reti ecologiche e ambientali del PUP, individuano le aree di protezione del lago di S. Giustina nella zona Sud del territorio comunale di Livo.
2. Nelle aree di protezione dei laghi sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o d'interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive.

3. Gli edifici esistenti diversi da quelli indicati nel comma 2 possono essere ampliati al solo fine di garantirne la funzionalità, nei limiti del 30%.

#### **Art. 21 - Siti e zone della rete Natura 2000**

1. Il PRG individua con apposita grafia, i siti e le zone della rete "Natura 2000", individuati secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. I perimetri di tali siti e zone possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della normativa provinciale e comunitaria in materia, in conseguenza delle eventuali modifiche ai perimetri dei siti e delle zone della rete "Natura 2000", apportate anche a seguito delle procedure di monitoraggio.
2. Nel territorio comunale non sono individuati siti di cui al precedente comma 1.

### **CAPITOLO VIII - AREE DI TUTELA E BENI DA TUTELARE**

#### **Art. 22 - Aree di tutela archeologica**

1. Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela, in sintonia con quanto enunciato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla L.P. 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali). La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici della P.A.T., che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali classe di tutela, secondo le caratteristiche di seguito descritte:
  - a) AREE A TUTELA 01. Sito contestualizzato, vincolato a precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Qualsiasi intervento di modifica è pertanto soggetto ad autorizzazione da parte della Soprintendenza provinciale.
  - b) AREE DI TUTELA 02. Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici della P.A.T.. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01). Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la possibilità, da parte della soprintendenza per i beni architettonici e archeologici della P.A.T., di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso. A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che l'Ufficio Tecnico trasmetterà alla Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici. La Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del

deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie le strategie di scavo stratigrafico da adottare.

2. Su tutto il territorio comunale rimangono sempre comunque in vigore le disposizioni statali e provinciali circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse archeologico.
3. Per manufatti vincolati di interesse storico artistico individuati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 sono disciplinati dalle norme di riferimento che prevalgono rispetto alle previsioni del P.R.G.

### **Art. 23 - Manufatti di interesse storico culturale**

1. Sulle tavole dei centri storici sono individuati con simbologia i beni vincolati ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 codice dei beni culturali e del paesaggio. La simbologia del PRG riporta il codice che fa riferimento al catalogo esistente presso il Centro di Catalogazione Architettonica dell'ufficio tutela e conservazione dei beni architettonici, in cui sono elencati i beni sottoposti alle disposizioni del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Si precisa altresì che oltre ai vincoli diretti (non risultano esserci immobili sottoposti a tutela indiretta zone di rispetto) vi sono altre categorie di immobili che a prescindere dall'intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale in particolare:
  - Ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto Legislativo sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di settant'anni, di proprietà di Enti o Istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro.
  - Ai sensi dell'art. 11 del citato Decreto, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
  - Ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", risultano tutelati tutti i manufatti, le opere di fortificazione, e segni sul territorio legati alla Prima guerra mondiale, la Legge stabilisce che sono vietati gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni, mentre qualsiasi intervento di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione deve essere comunicato alla Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici almeno due mesi prima dell'inizio delle opere.
3. Tutti i progetti delle opere che interessano beni o complessi di beni vincolati dal D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (che ha sostituito la L. 1 giugno 1939, n. 1089) sono soggetti alla preventiva autorizzazione del competente organo di tutela, tramite determinazione del Dirigente della Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici.
4. Si elencano i beni tutelati e dichiarati di interesse ai sensi del D.L. 22/01/2004 n. 42
  - Manufatto industriale per lavorazione metalli p.f. 2381/4 e 2381/5 C.C. Livo;
  - Castel Zoccolo p.ed. 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, p.f 348/1, 348/2, 349, 350, 351, 352, 353, 354 C.C. Livo;
  - Casa di abitazione p.ed.21/1 C.C. Preghena;
  - Casa di abitazione p.ed. 36/2 C.C. Preghena;
  - Chiesa di S. Martino p.ed. 8/1 C.C: Livo;
  - Chiesa dell'immacolata p.ed. 166 C.C. Livo;

- Chiesa della Natività di Maria p.ed. 114 e p.f. 813 C.C. Livo;
  - Castello di Livo p.ed. 51, 54, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 57, 240, p.f. 97/6, 99/1 C.C. Livo.
5. Si elencano i beni non vincolati con presenza di interesse art. 12 del D.L. 22/01/2004 n. 42
    - Chiesa di S. Antonio Abate p.ed. 1 C.C. Preghena;
    - Canonica p.ed. 115/1 C.C. Livo.
  6. Vi sono inoltre elementi costruiti aventi importanza per il significato storico-culturale, o per la particolare fattura o ancora per l'uso tradizionale che svolgono. Essi sono:
    - fontane, pozzi, abbeveratoi, lavatoi;
    - capitelli votivi, edicole;
    - archi, stemmi;
    - croci, cippi;
    - elementi vari di importanza storico-tradizionale.
  7. Il significato che rivestono o l'uso che svolgono fanno sì che tali elementi debbano essere salvaguardati e valorizzati, consentendo laddove necessario, il recupero funzionale.
  8. Per i manufatti accessori è prescritto il restauro. Sono altresì ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed il consolidamento statico.
  9. Ogni intervento deve garantire la permanenza dell'elemento nel sito originario. Eccezionalmente, e solo per motivi legati all'esecuzione di opere di interesse pubblico, è ammessa la traslazione dell'elemento nelle immediate adiacenze.
  10. Qualora per la natura stessa dell'elemento, o del materiale con cui è costruito, esso sia soggetto a degrado, deve essere opportunamente salvaguardato.

#### **Art. 24 - Aree di tutela ambientale**

1. Sono aree caratterizzate da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria o da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà.
2. Tali aree sono individuate dal P.R.G. nella cartografia in scala 1:10.000 del sistema ambientale.
3. In tali aree la tutela si attua, oltre a quanto previsto dal successivo art. 69 delle presenti norme di attuazione, nelle forme e nelle modalità previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio. Qualsiasi opera da eseguirsi tali aree dovrà ottenere autorizzazione dalla CPC commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità.

## **CAPITOLO IX - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE ZONE**

#### **Art. 25 - Prescrizioni generali**

1. L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli sono ammesse soltanto nelle aree espressamente indicate dal Piano Regolatore Generale, conformemente alla destinazione d'uso e con le caratteristiche stabilite dalle disposizioni delle presenti Norme di Attuazione. Solo eccezionalmente, previa deliberazione del Consiglio Comunale e nel rispetto delle vigenti leggi, è data facoltà di derogare alle disposizioni delle presenti Norme di Attuazione, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di rilevante interesse pubblico.

2. L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici è disciplinata dall'art. 29 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di data 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg *Regolamento urbanistico-edilizio provinciale*.

#### **Art. 26 - Manufatti accessori**

1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 34 per il centro storico, è possibile costruire nello spazio di pertinenza delle unità edilizie, manufatti accessori da adibire ad uso legnaia o garage nel rispetto delle distanze stabilite dalla D.G.P. n.2023 dd, 3/9/2010 – Allegato 2, riportata all'art. 8 di questa disciplina urbanistica.
2. Tali manufatti possono avere dimensioni massime di 20 mq per un'altezza massima misurata a metà falda di ml 3,00 secondo le tipologie e schemi allegati al Capitolo IXX. Nella porzione fuori terra deve essere eseguita interamente in legno con tamponamenti laterali a grigliato come da schemi allegati. Essa non costituisce né volume urbanistico, né superficie coperta
3. E' ammessa la realizzazione di una legnaia per ciascuna unità abitativa fino ad un massimo di quattro legnaie singole o accorpate, all'interno della relativa area pertinenziale compatibilmente con la sua dimensione, salvi restando gli obblighi di ordine, di decoro e di armonia ambientale.
4. Le legnaie sono considerate manufatti strettamente legati alla loro destinazione d'uso, cioè il deposito di legna e di piccoli attrezzi da giardino o garage. Nel momento in cui si verificasse l'inutilizzo, l'utilizzo non compatibile o venissero a mancare i presupposti per l'utilizzo stesso, potrà essere ingiunto lo smantellamento visto il loro carattere provvisorio.
5. La realizzazione delle legnaie è subordinata alla completa demolizione di eventuali strutture quali tettoie, baracche, box, ecc., sorte sulle pertinenze di riferimento, spesso a carattere provvisorio e comunque incongrue alla struttura degli insediamenti.
6. Per la realizzazione di manufatti accessori entro l'ambito del centro storico, valgono le disposizioni di cui all'art. 34 delle presenti norme.
7. Per gli edifici soggetti a restauro non è consentita l'occupazione, anche parziale, degli spazi scoperti con costruzioni di qualsiasi tipo, isolate o addossate al corpo dell'edificio.
8. E' comunque sempre vietato il mutamento di destinazione d'uso e la conformazione dei manufatti accessori.

#### **Art. 27 - Caratteristiche edilizie delle aree**

1. Il territorio comunale è stato suddiviso in aree e zone omogenee come risulta dalle planimetrie in scale 1:1.000 (centro storico), 1:2.000 e 1:5.000.
2. Ciascuna di tali aree e zone è sottoposta a distinta disciplina contenuta negli articoli delle presenti norme.

#### **Art. 28 - Articolazione in zone del territorio comunale**

1. Le aree sono rappresentate nella cartografia 1:2.000 e sono le seguenti.

- A) Insediamenti ed elementi storici**  
A1) Centro storico

A2) Insediamenti storici isolati

**B) Aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento**

B1) Aree residenziali di completamento

**C) Aree per insediamenti di riqualificazione e di nuova espansione**

C1) Aree di espansione

**H) Verde privato e servizi alla residenza**

Verde privato

**D) Aree produttive del settore secondario commerciali e terziarie**

D1) Aree produttive del settore secondario di livello locale L

D2) Lavorazione materiale estrattivo

D3) Area di servizio stradale

D4) Area per attività alberghiere

D5) Area per campeggi ed attrezzature turistiche

**E) Aree per attività agro-silvo-pastorali**

E1) Aree agricole di pregio

E2) Aree agricole

E3) Area agricola di rilevanza locale

E4) Aree a bosco

E5) Aree a pascolo

E6) Aree ad elevata integrità

E7) Aree per impianti zootecnici Z

E8) Area magazzino prodotti agricoli M

**F) Aree per attrezzature, infrastrutture e servizi pubblici**

Aree per servizi ed attrezzature

F1) Area civile e amministrativa per attrezzature e servizi pubblica AP

F2) Aree sportiva all'aperto s

F3) Aree cimiteriali c

F4) Aree per impianti di depurazione D

Aree per il verde

F5) Area a verde pubblico attrezzato VA

Aree per la mobilità

Strade

Parcheggi pubblici P

2. Il PRG individua inoltre vincoli di natura geologica, naturalistica, ambientale o viabilistica che si sovrappongono alla zonizzazione e alle norme relative alla medesima. Alcuni di questi vincoli anche se non rappresentati sulla cartografia del PRG, sono regolati dalla normativa di merito. I vincoli sul territorio sono rappresentati dalle aree di seguito elencate.

## **CAPITOLO X - INSEDIAMENTI STORICI**

### **Art. 29 - Insedimenti ed elementi storici**

1. Il piano individua con apposita simbologia gli insediamenti storici, siano essi costituiti da interi nuclei con le relative aree di pertinenza insediativa ovvero da singoli edifici sparsi, da sottoporre a particolare tutela.
2. Nel centro storico sono sempre ammesse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ad eccezione degli edifici soggetti alla categoria d'intervento del Restauro (R1),
3. Le opere ed edifici esistenti che risultino in contrasto con le prescrizione delle norme relative potranno subire solamente trasformazioni che li adeguino ad esse.
4. Ai sensi delle normative vigenti in materia, i manufatti edilizi esistenti negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, sono singolarmente rilevati dalle apposite schede, che sono parte integrante del PRG, da cui emerge la categoria d'intervento ammessa ed altre indicazioni cui fare riferimento negli eventuali interventi. Le categorie, come definite all'art. 9 - Categorie d'intervento, sono:

- M1 - Manutenzione Ordinaria
- M2 - Manutenzione Straordinaria
- R1 - Restauro
- R2 - Risanamento Conservativo
- R3 - Ristrutturazione Edilizia
- R6 - Demolizione

### **Art. 30 - Prescrizioni generali di carattere edilizio**

1. Tutti gli interventi da attuarsi nelle zone del centro storico e sugli edifici storici sparsi, dovranno tendere ad un corretto inserimento delle opere e delle trasformazioni previste nell'ambiente circostante.
2. Tale finalità generale dovrà essere perseguita attraverso il recupero progettuale di tipologie, di materiali e di modalità costruttive della valle di Non e, qualora non sia possibile il ricorso a materiali tradizionali, attraverso soluzioni che siano comunque proiettate, per riferimento compositivo, richiami formali e capacità di lettura del contesto, verso la ricerca di equilibrio e compatibilità fra le nuove tipologie insediative e l'ambiente circostante.
3. Oltre alle prescrizioni relative alle singole categorie di intervento valgono le seguenti prescrizioni di carattere edilizio:
  - a) non é consentita la chiusura di portici e logge degli edifici, né la demolizione di strutture voltate;
  - b) la nuova apertura di balconi e scale esterne è consentita nel rispetto delle categorie di intervento cui ciascuna unità edilizia fa riferimento e salvo quanto di seguito specificato:
    - per gli edifici soggetti a restauro e per quelli soggetti a risanamento conservativo non sono consentite nuove aperture di balconi e scale esterne, sulla facciata principale fatta eccezione per edifici, ad uso pubblico, che lo esigano in base alle norme di sicurezza e a quella relativa al superamento delle barriere architettoniche.

- per gli edifici di tipologia agricola o produttiva, per i quali è ammessa la trasformazione d'uso a residenza, la nuova apertura di balconi e scale esterne è consentita secondo criteri di compatibilità compositiva e di materiali con gli edifici esistenti;
- la nuova apertura di balconi e scale esterne è consentita nel caso della ristrutturazione edilizia e di demolizione con ricostruzione.

### **Art. 31 - Destinazioni d'uso ammesse negli edifici storici**

1. I centri storici sono definiti come ambiti a prevalente destinazione residenziale. Il PRG persegue l'obiettivo del mantenimento e potenziamento della residenza, della equilibrata integrazione con essa delle funzioni non residenziali e della qualificazione degli spazi e dei servizi pubblici.
2. Gli edifici isolati di interesse storico sono prevalentemente a funzione residenziale o di servizio all'attività agricola.
3. La conservazione o la modifica delle destinazioni d'uso attuali deve avvenire nel rispetto delle presenti norme e della disciplina vigente in materia. Le destinazioni d'uso ammesse, sono: residenza, attività commerciali e artigianali non moleste, uffici, attività di culto, attività comunque connesse con la residenza, purché non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro. Non sono comunque ammesse le stalle e le concimaie.

### **Art. 32 - Disposizioni relative al recupero dei sottotetti e ampliamento di volume**

1. Ai sensi dell'art. 105 della legge urbanistica, negli edifici degli insediamenti storici, anche di carattere sparso, con esclusione degli edifici assoggettati a restauro, è ammessa per una sola volta, la sopraelevazione nella misura sufficiente per il raggiungimento dell'altezza minima utile, e comunque entro il limite massimo di un metro, per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, nel rispetto delle norme in materia di distanze, conservando l'allineamento verticale delle murature perimetrali e ricostruendo le coperture secondo i caratteri originari. Tale disposizione si applica anche in deroga alle norme e alla disciplina delle categorie d'intervento dettate dalle schede del PRG ed è alternativa a disposizioni analoghe contenute nelle schede medesime, in questo caso l'intervento è subordinato al parere della CPC.
2. Per gli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia è consentito un aumento del volume urbanistico massimo del 10% laterale cumulativamente alla possibilità di sopraelevazione di cui al comma 1, nel rispetto delle distanze tra edifici.

### **Art. 33 - Spazi aperti di pertinenza degli edifici storici**

1. Gli spazi liberi all'interno del perimetro del centro storico sono inedificabili. Le possibilità edificatorie sono legate alle trasformazioni dell'edilizia esistente secondo le modalità di intervento previste per i singoli edifici. Non sono ammessi interventi di nuova edificazione se non limitati alla costruzione di manufatti accessori all'abitazione da adibire ad uso legnaia o garage secondo quanto indicato dall'art 17.26. E' ammessa tuttavia la realizzazione di posti macchina scoperti oppure parcheggi pubblici e privati interrati, per i parcheggi privati limitatamente alle quantità consentite dalla L.P. n.1/2008 art. 113, senza che tale volume venga conteggiato ai fini urbanistici, con superficie netta massima pari al 50% della superficie di pertinenza e comunque con un limite massimo di n. 3 posti auto per unità immobiliare. Distanza dalle strade m. 3,00. Nel caso sia dimostrata l'impossibilità di disporre dello spazio necessario per la realizzazione di una legnaia a servizio dell'abitazione nei pressi degli edifici

all'interno del centro storico, potrà essere ammessa la realizzazione di tale manufatto anche in spazi non pertinenziali, salvo presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), avendo cura di un adeguato inserimento paesaggistico nel contesto esistente e non siano ubicate in aree agricole di pregio o a bosco. Non è consentita la localizzazione di magazzini e celle frigorifero.

2. Nel centro storico di Preghena si individua con asterisco (\*) un'area libera a seguito della riduzione della prevista area a parcheggio pubblico sulla quale si potrà realizzare un accesso a servizio dell'attiguo edificio. Tale intervento dovrà prevedere la realizzazione di due posti macchina lungo la viabilità comunale da destinare a parcheggio pubblico e la cessione gratuita all'amministrazione comunale degli stessi.
3. Negli spazi liberi esistenti non è ammessa la nuova costruzione fuori terra, fatta eccezione per gli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi della legge urbanistica e per quelli risultanti dal ripristino di volumi crollati e/o demoliti, documentati ed illustrati con apposita analisi storico critica.
4. Non è consentita la pavimentazione di aree destinate attualmente ad orto o giardino, salvo la realizzazione di posti parcheggio alle condizioni che seguono, salve inoltre le operazioni previste per la creazione di spazi pedonali nel quadro degli interventi pubblici, in piani di recupero ed in progetti unitari, né è consentita l'asfaltatura di pavimentazioni esistenti in ciottoli, pietra o cotto;
5. è prescritta la conservazione delle alberature esistenti, nonché la conservazione delle aree cortilizie sia come aree inedificate, sia come giardini di particolare interesse storico-artistico;
6. è ammessa la realizzazione di parcheggi di superficie o interrati ad esclusivo servizio degli edifici limitatamente alle quantità consentite dalla legge Toniolli, per quanto possibile nel rispetto delle alberature esistenti: le aree verdi esistenti dovranno essere mantenute o ripristinate con uno strato di terreno vegetale di spessore non inferiore a cm 30;
7. nelle aree inedificate pubbliche o destinate a servizi pubblici è ammessa anche la realizzazione di interrati funzionali a detti servizi pubblici.
8. Qualora la situazione morfologica del terreno utilizzato per le realizzazioni di cui sopra rendesse impossibile il completo interramento, sarà ammessa una volumetria fuori terra non superiore al 10% del volume totale. La parte fuori terra dovrà comunque essere totalmente coperta da terreno e trattata a prato, giardino od orto in armonia con il terreno circostante.
9. La realizzazione dell'accesso al garage interrato dovrà essere mimetizzata al massimo. Relativamente ai materiali usati, altezze e tipologia di murature di contenimento, dovranno essere ricercate le soluzioni di minor impatto visivo.
10. Tutte le aree pertinenziali devono essere soggette a sistematici interventi di recupero, risanamento e valorizzazione. Gli interventi devono essere progettati e realizzati contestualmente agli interventi sugli edifici.
11. Detti interventi sono volti alla sistemazione coerente di tutte le aree circostanti e intercluse agli edifici compresi nei centri storici e prevedono:
  - a. la demolizione di tutte le superfetazioni e dei manufatti precari e incongrui,
  - b. il recupero e la valorizzazione dei percorsi interni alle aree e il riordino degli spazi a verde (giardini e orti), con la formazione di cordonature e di pavimentazioni con materiali idonei al contesto tradizionale dei centri;
  - c. la ricollocazione di elementi caratteristici di arredo urbano, come fontane, panche, edicole, ecc.;

- d. il riordino degli edifici accessori consentiti, in particolare le legnaie domestiche, come definiti dagli articoli 26 e 34 delle presenti norme;
- e. la riconfigurazione delle recinzioni e degli steccati, secondo le fogge tradizionali;
- f. il recupero e la sistemazione di tutti gli spazi di risulta, secondo criteri di decoro e di igiene ambientale.

#### **Art. 34 - Legnaie e manufatti accessori**

1. Nel centro storico è ammessa la costruzione di manufatti accessori unicamente destinabili a legnaia o garage secondo le indicazioni dell'art. 26 e relative tipologie di cui al capitolo IXX delle presenti norme.
2. Soluzioni tipologiche diverse rispetto agli schemi tipo definiti dal Capitolo IXX delle presenti Norme, potranno essere adottate in relazione alla qualità formale e alle caratteristiche estetiche e dei materiali dell'edificio principale, sentita la commissione edilizia comunale.
3. Per gli edifici soggetti a restauro non è consentita l'occupazione, anche parziale, degli spazi scoperti con costruzioni di qualsiasi tipo, isolate o addossate al corpo dell'edificio.

### **CAPITOLO XI - ZONE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE**

#### **Art. 35 - Generalità**

1. Esse comprendono le aree parzialmente o totalmente edificate non aventi le caratteristiche di cui alle zone di conservazione precedenti, e quelle destinate ai nuovi complessi insediativi.
2. In queste zone sono ammessi gli insediamenti residenziali e tutti i servizi ad essi pertinenti in relazione agli standard urbanistici; in particolare sono consentiti: attività commerciali e artigianali non moleste, uffici, attività comunque connesse con la residenza, purché non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro. Non sono comunque ammesse le stalle e le concimaie.
3. In dette zone, qualora la cartografia sia prevista da apposita simbologia (PL n.), l'edificazione é subordinata all'approvazione di una lottizzazione convenzionata.
4. Nel caso di lottizzazione con previsioni planivolumetriche o di Piani Attuativi (PA n., fatto salvo l'indice di densità edilizia, é consentito adottare altezze, distanze e schemi planimetrico-tipologici difforni da quelli indicati nelle presenti norme, purché contenuti relativamente alle altezze, entro una differenza percentuale del 15%.
5. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti anche in zone non residenziali, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi nella misura prevista all'art. 11 delle presenti norme; é ammessa anche la costruzione di un volume accessorio, da non computare a fini volumetrici, ad uso esclusivo di legnaia o garage, nel rispetto di quanto definito dall'art. 26 Manufatti accessori.
6. Per la ristrutturazione di tutti i fabbricati esistenti, al di fuori dai centri storici, vanno osservate le seguenti indicazioni:

- A) le trasformazioni di edifici recenti devono conformarsi all'edilizia tradizionale del luogo, comunque sono ammessi interventi di diverso tipo qualora l'area di riferimento non abbia grande rilievo dal punto di vista architettonico paesaggistico.
- B) per gli edifici di importanza storico-paesaggistico in generale la struttura portante del tetto andrà realizzata seguendo i criteri costruttivi e morfologici tradizionali: l'uso eventuale di materiali e soluzioni costruttive diverse va limitato alle componenti strutturali non in vista. La tipologia della copertura, la pendenza e l'orientamento delle falde vanno mantenute come in origine. E' consentita la realizzazione di finestre in falda per l'illuminazione dei sottotetti.
7. Per i tetti a falde inclinate i nuovi manti di copertura dovranno essere realizzati con materiali e colori tradizionali.
  8. I tamponamenti dei sottotetti, ove non possono essere ripristinati, devono essere eseguiti con assiti grezzi, e posti sul filo interno delle murature perimetrali. Le eventuali nuove aperture devono conformarsi alle strutture preesistenti, evitando finestre con ante ad oscuro operando, invece, con semplici fori vetrati inseriti nell'assito.
  9. I fronti dei fabbricati dovranno, di norma, essere intonacati e tinteggiati con prodotti idonei riproponendo quelli originali. Per la tinteggiatura sono esclusi trattamenti con prodotti plastici, graffiati e simili. Le murature realizzate con pietra faccia vista andranno mantenute, intervenendo ove necessario con limitati rabocchi di intonaco nelle fughe. In linea generale sono da evitarsi gli abbassamenti e le zoccolature con materiali diversi da quelli impiegati nelle parti superiori delle facciate.
  10. Su tutti i prospetti va mantenuta la partitura originaria dei fori, le loro dimensioni, i loro caratteri costruttivi e gli elementi architettonici di decorazione (stipiti, davanzali, cornici) in pietra.
  11. L'eventuale apertura di nuovi fori nelle pareti esterne deve rispondere alle caratteristiche architettoniche originarie delle facciate. Sono comunque escluse le forature in cui la dimensione orizzontale risultasse maggiore di quella verticale.
  12. Gli infissi saranno da eseguirsi in generale con materiali tradizionali. Le ante ad oscuro dovranno essere esclusivamente del tipo tradizionale ed in legno.
  13. Eventuali inferriate o grate di protezione dovranno essere in ferro, di disegno semplice o richiamarsi alle forme tradizionali.
  14. Gli ampliamenti, ove consentiti, possono essere realizzati sia per aggiunte laterali che per soprizzo secondo i seguenti criteri da intendersi in ordine di priorità:
    - sopraelevazione per consentire il recupero funzionale del sottotetto, con utilizzo di materiali tradizionali;
    - completamento con forma geometrica chiusa, sostanzialmente rettangolare, della pianta dell'organismo edilizio esistente.
  15. per la ristrutturazione di edifici di scarso valore architettonico valgono le indicazioni tipologiche relative alle nuove costruzioni.
  16. Per tutte le nuove costruzioni vanno osservate le seguenti indicazioni:

- a. Le tipologie, gli assi di orientamento e gli allineamenti degli edifici di nuova costruzione devono adeguarsi ai tessuti edilizi circostanti, così anche i materiali, i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi a quelli dell'immediato intorno. In particolar modo sono da evitare costruzioni in pietra o cemento armato messo in opera a faccia vista, privilegiando soluzioni come l'intonacatura con la relativa tinteggiatura delle facciate esterne con colorazioni che riconducano alla tradizione costruttiva locale.
- b. Lungo i pendii le schiere di edifici avranno andamento parallelo alle curve di livello. La progettazione dei singoli edifici deve essere improntata da uniformità compositiva e semplicità formale ed integrata a quella degli spazi liberi. L'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc...) Va progettato e realizzato contestualmente agli edifici, adottando l'inserimento essenze arboree e materiali tipici di ciascuna zona ed evitando l'inserimento di elementi esotici, estranei ai diversi contesti locali. Va fatto largo uso di verde (alberi, siepi, aiuole) sia per valorizzare gli edifici notevoli ed armonizzarli con il paesaggio.  
Esternamente alle recinzioni, dovranno essere garantiti almeno due posti macchina, uno dei quali ad uso pubblico e l'accesso con l'eventuale cancello dovrà essere arretrato dal confine almeno 5 (cinque) metri lineari.  
Le nuove costruzioni saranno preferibilmente posizionate all'interno del lotto in maniera defilata.  
I nuovi volumi vanno inseriti nell'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti e i riporti di terreno. Viene comunque garantita la massima libertà espressiva nel rispetto dell'armonia del luogo e delle sue valenze paesaggistiche.
- c. Vanno sempre assicurate la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, del verde, dei fossati, delle siepi, ecc... La rimozione di oggetti, depositi, baracche, materiale e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell'ambiente e dell'abitato.
- d. L'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione deve preservare l'equilibrio idrogeologico e la stabilità dei versanti mediante misure per la protezione dei suoli non coperti da edifici.  
Per aumentare l'evaporazione, le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdate dovunque possibile, anche mediante piantagione di piante e/o arbusti, per aumentare il percolamento profondo, le opere di pavimentazione vanno eseguite con coperture filtranti (nelle cunette stradali, nei parcheggi, sui marciapiedi).
- e. L'inerbimento delle superfici non edificate va realizzato mediante utilizzo di specie perenne, a radici profonde.
- f. Per diminuire la velocità del deflusso superficiale, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati.
- g. Per contenere la predisposizione all'erosione, tutti gli interventi e accorgimenti sopraindicati devono risultare più' attenti ed intensi laddove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità.
17. L'installazione di pannelli solari in copertura dovrà avvenire collocando gli stessi secondo la pendenza della falda e con i serbatoi di accumulo all'interno della copertura
18. Tali zone si suddividono in:  
- *area residenziale di completamento B1*

- *area residenziale di nuova espansione C1*
- *area a verde privato*

19. La domanda per il rilascio della concessione edilizia relativa a nuovi insediamenti residenziali o alla modifica di quelli esistenti, deve essere corredata da un'ideonea valutazione revisionale relativa alla verifica dei valori limite di immissione indicati dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 2005, n. 447".

### **Art. 36 - Area residenziale di completamento B1**

1. Sono aree urbanizzate, già destinate alla residenza, che presentano spazi interclusi adatti per nuovi interventi edificatori.
2. Valgono le seguenti norme:
  - numero dei piani: n. 4
  - superficie utile netta (SUN): 0,50 mq/mq
  - rapporto massimo di copertura 60%;
  - altezza massima dei fronti non superiore a ml. 10,00 comunque in allineamento con eventuali edifici preesistenti (prevalenza), se di altezza inferiore e limitrofi;
  - la distanza minima dal ciglio della strada non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 64 Tabella C del presente regolamento, salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari opportunità visuali;
  - tipologia edilizia: edificio singolo o a schiera.
3. Nelle aree residenziali di completamento contrassegnate da (\*) l'edificazione può avvenire soltanto se finalizzata alla realizzazione di "Prima Casa".

### **Art. 37 - Area residenziale di nuova espansione C1**

1. Sono aree da urbanizzare destinate a soddisfare il fabbisogno di abitazioni, arretrato e dell'immediato futuro.
2. Valgono le seguenti norme:
  - Numero dei piani: n. 3
  - superficie utile netta (SUN): 0,43 mq/mq
  - superficie lotto edificabile: non inferiore a 500 mq. e non superiore a 1500 mq.;
  - rapporto massimo di copertura: non deve superare il 40%;
  - superficie copertura minima non deve essere inferiore a 100 mq.;
  - altezza massima del fronte: non potrà superare i ml. 7,50.
  - distanza dalle strade: come definito nella Tabella C dell'art. 64.
3. Gli edifici dovranno essere realizzati con materiali a tecniche tradizionali quali: copertura in legno a falde con manto in tegole o coppi in cotto, intonaco civile con tinte tenui non bianco. Dovranno essere messe in opera piantumazioni di mascheramento realizzate in essenze locali mentre le recinzioni saranno in legno o metallo a disegno semplice tradizionale. Le parti pavimentate in pietra o porfido dovranno essere ridotte al minimo indispensabile, privilegiando il verde del prato e delle piante.
4. Nelle aree residenziali di nuova espansione contrassegnate da (\*) l'edificazione può avvenire soltanto se finalizzata alla realizzazione di "Prima Casa".

### **Art. 38 - Area a verde privato**

1. In tali aree é vietata ogni nuova edificazione, trasformazione ed intervento che comporti modifiche ed alterazioni all'assetto ed all'uso attuale del territorio.
2. Per gli edifici esistenti che non abbiano carattere storico-artistico o particolare pregio ambientale, é ammesso l'ampliamento in ragione di un incremento massimo del 20% del volume urbanistico esistente, da utilizzarsi per una sola volta, in aderenza al fabbricato e nel rispetto, per quanto attiene le distanze, della norma di attuazione relativa.
3. L'ampliamento é ammesso anche in funzione della superficie del lotto purché l'intero volume dell'edificio non superi l'indice di superficie utile netta (SUN) di 0,43 mq/mq, sono inoltre ammesse costruzioni completamente interrato da adibirsi a garage o deposito attrezzi agricoli e artigianali con una superficie utile massima di 150 mq., se pertinenziali di edifici esistenti.
4. In sede di progetto esecutivo si dovrà porre l'attenzione alle problematiche ambientali derivanti dalla gestione delle terre e rocce da scavo, nonché dall'eventuale intercettazione di acque nel corso di realizzazione delle opere.

### **Art. 39 - Aree soggette a piani attuativi**

1. Il PRG prevede la formazione dei seguenti piani attuativi:

**a) Piano di recupero 1 (PR1) - Preghena** di iniziativa pubblica e/o privata.

Il Piano di Recupero 1 è situato ad ovest della frazione di Preghena ed è finalizzato, per motivi di sicurezza pubblica, alla realizzazione di un nuovo sbocco viario dal centro storico verso la strada provinciale n.ro 68 di Bresimo - SP68.

Esso dovrà prevedere in caso della demolizione della p.ed. 25 P.M. 1-2 C.C. Preghena un corretto ripristino delle facciate di risulta ed una conseguente ridefinizione degli spazi esterni che si determineranno dall'inserimento della nuova viabilità. Particolare attenzione sarà rivolta all'inserimento del verde e delle pavimentazioni in conformità alla situazione esistente.

Il PR 1 potrà essere attuato anche mediante comparti.

Per un miglior assetto del tessuto urbano e per giustificate esigenze di pubblica necessità, il PR1 potrà essere realizzato anche in deroga alle norme del PRG.

Fino all'entrata in vigore del PR1 valgono le norme relative alle singole unità edilizie.

É esclusa all'interno del PR la possibilità di nuova edificazione.

**b) Piano Attuativo n. 1 (PA 1) – Livo** di iniziativa privata.

Il Piano Attuativo n. 1 è situato ad est dell'abitato di Livo. Per questo piano valgono le norme relative alle zone residenziali di nuova espansione. In particolare deve essere prevista una dotazione parcheggi ad uso pubblico non inferiore al 10% delle superficie totale.

**c) Piano Attuativo n. 2 (PA 2) - Preghena** di iniziativa privata.

Il piano attuativo PA 2, che individua un'area di circa 3700 mq. a Nord-Est dell'abitato di Preghena, si pone l'obiettivo di ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo di spazi pubblici e privati, sfruttando l'azione sinergica di diverse iniziative fra le quali il potenziamento della viabilità esistente quale unico anello di collegamento transitabile anche dai mezzi pesanti a monte della frazione di Preghena e l'individuazione di uno spazio pubblico da destinare a parcheggio.

Si prevede la costituzione di un piano attuativo per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale nel rispetto delle norme relative alle zone residenziali di nuova espansione.

Il piano attuativo dovrà prevedere a carico dei lottizzanti, il potenziamento della viabilità pubblica di proprietà comunale limitatamente al tratto di strada confinante con il lotto di futura edificazione ed un'adeguata dotazione di parcheggi per una superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera area, che ad opere ultimate saranno cedute gratuitamente all'amministrazione comunale.

Si prescrive che per gli accessi alle nuove costruzioni si sfrutti tassativamente, anche mediante idoneo potenziamento, la viabilità locale esistente, senza creare nuovi innesti sulla viabilità di competenza provinciale. Si dovrà quindi prevedere l'organizzazione funzionale e formale degli spazi e dei volumi con particolare riguardo alla realizzazione di un'adeguata barriera vegetale di piante ad alto fusto verso l'area produttiva artigianale esistente, supportata da un'adeguata valutazione di impatto acustico da parte di un tecnico competente in materia di acustica utile ad evidenziare la compatibilità tra il futuro insediamento residenziale con il contesto produttivo esistente.

**d) Piano Attuativo n. 3 (PA 3) - Preghena** di iniziativa privata.

L'area contraddistinta con il Piano Attuativo PA 3 si trova a Preghena nella parte Nord-Ovest della frazione. In essa valgono le norme relative alle zone residenziali di nuova espansione. In particolare dovrà essere garantita un'adeguata dotazione di parcheggi ad uso pubblico e verde in misura non inferiore al 10 % dell'intera area. Il 40 % della volumetria dovrà essere riservata all'edilizia convenzionata al fine di soddisfare la domanda di prima abitazione. L'urbanizzazione dell'area comprende anche la realizzazione in modo prioritario della strada a carico dei lottizzanti che sarà ceduta gratuitamente al Comune.

## **CAPITOLO XII - ZONE D: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE**

### **Art. 40 - Generalità**

1. Sono le parti del territorio destinate in prevalenza alla produzione, alla commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di beni, alle attività ricettive e alle attività estrattive e lavorazione di materiali.
2. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi di beni sono ammesse le attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento.
3. Ogni intervento edificatorio deve riservare all'interno del lotto una superficie per il parcheggio in conformità al Art. 60 della legge urbanistica e relativo Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, come riportato all'art. 11 di queste norme  
Esse si dividono in :
  - area produttiva del settore secondario di livello locale L
  - area di servizio stradale
  - area per attività alberghiere
  - area per campeggi ed attrezzature turistiche
  - aree per attività estrattive all'aperto Cv
  - aree per lavorazione materiale estrattivo

### **Art. 41 - Area produttiva del settore secondario di livello locale L**

1. Sono aree destinate alla razionalizzazione delle attività esistenti e finalizzate all'edificazione delle attività produttive classificabili nel settore secondario. Queste aree sono destinate alle seguenti attività:

- produzione industriale ed artigianale di beni;
  - lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali;
  - stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
  - produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
  - attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
  - impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti.
  - deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
  - impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con altre attività ammesse nell'area produttiva.
2. In queste zone sono ammessi soltanto insediamenti artigianali, gli insediamenti inerenti la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali; i depositi e le attività commerciali connesse con la produzione, con la esclusione degli edifici ad uso abitazione di qualsiasi tipo, eccetto quelli adibiti ad alloggio del proprietario o del custode, ad uffici o al ristoro degli addetti.
3. Valgono le seguenti norme:
- lotto minimo: non deve essere inferiore a mq. 1.000;
  - indice di copertura: non deve superare il 60% della superficie del lotto;
  - il volume massimo da destinarsi ad abitazione non potrà superare i 120 mq di SUN, la possibilità di realizzare il secondo alloggio è ammessa nei casi previsti dall'art. 91 del Regolamento urbanistico-edilizio (dpp 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg)
  - altezza massima del fronte in caso di coperture piane: m 10,00 fatti salvi i volumi tecnici che possono avere un'altezza di ml. 15,00
  - altezza massima del fronte in caso di coperture a falde: m 9,00 fatti salvi i volumi tecnici che possono avere un'altezza di ml. 15,00
  - distanza dal ciglio strada: non deve essere inferiore a quanto stabilito dell'art. 64;
  - parcheggi: vedi art. 11;
  - verde alberato: almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde con essenze ad alto fusto nella quantità minima di 1 ogni 50 mq. e da una cortina arborea continua pure ad alto fusto lungo il perimetro della proprietà prospiciente spazi pubblici (strada accesso principale, ecc.) e comunque ove sia ritenuta essenziale la schermatura.
  - per le zone contraddistinte con PL é obbligatoria la lottizzazione;

#### **Art. 42 - Area di servizio stradale**

1. Sono aree destinate alla realizzazione, lungo i bordi della viabilità, di distributori carburanti e servizi connessi (lavaggio, ristoro, officina, ecc.).
2. Per la realizzazione di volumetrie necessarie per le varie attrezzature valgono le seguenti norme:
  - altezza massima del fronte ml. 6,00;
  - superficie coperta massima : 15%
  - la distanza dei volumi edificati dal bordo stradale: non può essere inferiore a 15 m.
  - distanza dei volumi edificati dai confini: non può essere inferiore a 5 m.

#### **Art. 43 - Area per attività alberghiere**

1. Per gli edifici esistenti è consentito esclusivamente un ampliamento volumetrico del 30% dell'edificio esistente, con particolare attenzione al mantenimento del verde alberato ad alto fusto ed il relativo mascheramento dei nuovi volumi.

#### **Art. 44 - Area per campeggi ed attrezzature turistiche**

1. La realizzazione delle attrezzature all'aria aperta dovranno rispettare la disciplina provinciale in materia
2. Si dovrà garantire comunque:
  - a) L'obbligo di recinzione dell'area destinata a campeggio con siepi continue o con alberature di medio e/o alto fusto;
  - b) L'adeguata dotazione di servizi igienici e di attrezzature comuni, nelle misure minime stabilite dalle disposizioni in materia per le diverse categorie di campeggio;
3. All'interno delle zone per campeggi non sono ammessi insediamenti per residenza permanenti, salvo un alloggio per il proprietario o il custode di superficie utile netta (SUN) non superiore a 120 mq.
4. Nell'area a campeggio contrassegnata da \* (asterisco), per qualsiasi intervento si dovranno rispettare tutte le prescrizioni contenute nella specifica relazione geologica della zona, allegata al PRG a firma del dott. geologo Armando Chini dd. marzo 2014 ed in particolare:
  - *la realizzazione delle opere è preceduta da un intervento di disgaggio mirato;*
  - *sono inoltre da prevedere interventi di contenimento con reti rinforzate nella posizione indicata; precisamente si individuano due posizioni ottimali alla realizzazione di una barriera: una ai piede della fascia rocciosa ed una lungo la stradina dove è alloggiato l'antico canale di scolo delle acque;*
  - *i muretti a secco attualmente esistenti e sovrastanti le aree in oggetto devono essere sistemati;*
  - *gli interventi di protezione della scarpata devono essere atti ad arrestare il fenomeno erosivo e a favorire l'azione di rinverdimento della scarpata stessa;*
  - *in corrispondenza alla situazione di degrado e di instabilità locale si segnala tra le quote 710 e 715, sede di un vecchio canale di scolo delle acque si osserva un marcato fenomeno erosivo che sta interessando l'intera piattaforma stradale. Il fenomeno è attivo ed i depositi sono ben evidenti al piede della strada.*
  - *a monte della nicchia è presente un masso erratico in posizione precaria il cui grado di instabilità potrebbe diventare critico qualora la nicchia arretrasse ulteriormente; si segnala la necessita di imbrigliare il masso con reti di contenimento.*

#### **Art. 45 - Aree per attività estrattive all'aperto Cv**

1. Nel territorio del Comune di Livo il Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ha individuato un'area con destinazione ad attività estrattiva all'aperto Cv che il PRG recepisce. Valgono le seguenti disposizioni:
2. L'area comprende le parti di territorio destinate alle attività estrattive che alle aree necessarie per la lavorazione dei materiali scavati, secondo gli specifici piani di settore predisposti ai sensi della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni.
3. In tale area è comunque consentita la realizzazione di tutte le opere, e soltanto quelle, previste nel piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali di cui agli artt. 5 e 14 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni, e nei programmi di attuazione di cui all'art. 6 della citata legge.

## **Art. 46 - Aree per lavorazione materiale estrattivo**

1. Sono aree individuate dal P.R.G. all'interno delle quali è consentita solo l'attività di riciclaggio inerti e conseguenti stoccaggi dei prodotti da lavorare e lavorati.  
Ogni intervento è subordinato ad una preventiva verifica di tipo geologico e geotecnico, a carico del richiedente, la cui analisi deve essere estesa anche ai siti interessati da condizioni di pericolosità di tipo torrentizio-fluviale. Si raccomanda di evitare interventi che possano causare alterazioni dell'attuale stato di qualità ambientale del corso d'acqua. Si ritiene necessario pertanto che, per una fascia almeno pari a 10 metri, venga garantito il mantenimento della vegetazione riparia esistente, attraverso l'ampliamento ed il recupero della piena funzionalità ecologica e di area filtro per i nutrienti e gli inquinanti provenienti dal territorio circostante.

## **CAPITOLO XIII - ZONE E: AREE AGRO-SILVO-PASTORALI**

### **Art. 47 - Generalità**

1. Sono aree finalizzate alla conservazione delle attività legate all'agricoltura, alla coltivazione e protezione del bosco, al pascolo ed alla zootecnia. Esse comprendono anche i territori improduttivi.

Esse si dividono in:

- area agricola di pregio
  - area agricola
  - area agricola di rilevanza locale
  - area a bosco
  - area a pascolo
  - area per impianti zootecnici
  - area magazzino prodotti agricoli
2. Nelle aree agricole e aree agricole di pregio l'indice di fabbricabilità fondiaria può essere calcolato utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, purché ricadenti in ambito comunale o di comuni confinanti.
  3. Qualora siano utilizzate aree ricadenti in un comune confinante interessato, l'indice di fabbricabilità fondiaria è calcolato in base all'indice stabilito dal rispettivo P.R.G., e prima di rilasciare il permesso di costruire, deve essere acquisito il nulla osta dei comuni confinanti.
  4. Il comune tiene ed aggiorna un registro delle aree di cui è stata utilizzato l'indice di fabbricabilità con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione.
  5. Agli immobili realizzati in queste aree non può essere mutata la destinazione d'uso ai sensi dell'art.112, comma 5 della legge urbanistica. Il vincolo è annotato nel libro fondiario a cura del comune ed a spese del concessionario.

### **Art. 48 - Area agricole di pregio**

1. La tavola del sistema insediativo e infrastrutturale individua le aree agricole di pregio.
2. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico - produttivo che paesaggistico - ambientale, tenuto

conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

3. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del seguente articolo 49 – Aree agricole, se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie.
4. La sussistenza delle condizioni richieste dal comma 3 per la realizzazione dei nuovi interventi edilizi ammessi dal medesimo comma è accertata dall'organo della Provincia di cui alla lettera d), del comma 5, dell'articolo 37 delle norme di attuazione del PUP secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica.
5. Per tutti i fabbricati di nuova edificazione esclusi quelli descritti dall'art. 49 comma 3 lettera b, valgono le seguenti norme:
  - superficie del lotto: non può essere inferiore a 10.000 mq.;
  - indice di fabbricabilità fondiaria: non può essere superiore a 0,10 mc/mq.;
  - altezza del fronte: non può essere superiore a 7,50 m.;
  - distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'Art. 64 Tabella B delle N.d.A.
6. Per gli edifici esistenti (dal 31.12.1992) valgono le seguenti norme:
  - a. se sono destinati all'uso previsto al comma "2" del seguente articolo 49 - Aree agricole, è consentita l'adozione di una percentuale volumetrica supplementare, non superiore al 30% del volume urbanistico esistente al fine di razionalizzare l'attività esistente, sia dal punto di vista produttivo che residenziale;
  - b. se sono destinati ad un uso diverso da quello consentito dai commi "2" e "3" del seguente articolo, 49 - Aree agricole è consentita l'adozione di una percentuale volumetrica supplementare non superiore al 10% del volume urbanistico esistente, da utilizzarsi una sola volta al fine di razionalizzare l'attività esistente.

#### **Art. 49 - Area agricola**

1. Sono aree individuate e definite dalla cartografia del P.R.G. in scala 1:2000 e 5000 e destinate all'agricoltura.
2. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Previo parere favorevole dell'organo provinciale di cui alla lettera d) del comma 5, dell'art. 37 delle norme di attuazione del PUP, sono ammessi inoltre la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e di maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale.

3. Oltre agli impianti e alle strutture di cui al comma 2 nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio:
- a) fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un massimo di 120 mq di superficie utile netta (SUN), purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
    - 1) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti;
    - 2) carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali di cui al comma 2;
    - 3) funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola;
    - 4) previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale;
    - 5) L'eventuale realizzazione di secondo alloggio è ammessa nei casi previsti dall'art. 80 del Regolamento urbanistico-edilizio di cui al dpp n. 8-61/Leg/2017.
  - b) realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, secondo quanto previsto dall'art 84 del Decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg/2017.
4. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel, rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista al comma 3, lett. a), punto 4) e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 3;
  - b) non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione;
  - c) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale;
  - d) i requisiti della lettera a), la localizzazione idonea ai sensi della lettera c), la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate da un organo della Provincia, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica.
5. Gli edifici esistenti prima del 4 marzo 2008 aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto di interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità di edifici, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori generali, ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica.

6. Per tutti i fabbricati di nuova edificazione esclusi quelli descritti al comma 3, lettera b), valgono le seguenti norme:
  - a. superficie del lotto: non può essere inferiore a 1.500 mq;
  - b. indice di fabbricabilità fondiaria: non può essere superiore a 0,12 mc / mq su tutta l'azienda;
  - c. altezza del fronte: non può essere superiore a ml. 7,50;
  - d. l'azienda agricola deve possedere, in proprietà, una superficie agricola minima pari a 20.000 mq, anche se frazionata territorialmente, nell'ambito del Comune di Livo, purché sempre compresa in zona agricola e/o di pregio
  - e. distanza dal ciglio stradale: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'Art. 64 Tabella B delle N.d.A.
  
7. Per gli edifici esistenti (dal 31.12.1992) valgono le seguenti norme:
  - a. se sono destinati all'uso previsto al comma 2 del presente articolo, è consentita l'adozione di una percentuale volumetrica supplementare, non superiore al 40% del volume urbanistico esistente sia dal punto di vista produttivo che residenziale.
  - b. se sono destinati ad uso diverso da quello consentito dai commi 2 e 3 del presente articolo, è consentita l'adozione di una percentuale volumetrica supplementare non superiore al 15% del volume urbanistico esistente, da utilizzarsi una sola volta al fine di razionalizzare l'attività esistente.

#### **Art. 50 - Area agricola di rilevanza locale**

1. Il P.R.G. individua nelle cartografie le aree agricole che, non vincolate dal Piano Urbanistico Provinciale, sono di propria competenza.
2. Dette aree costituiscono quelle porzioni di territorio che si sviluppano unitariamente in contesti non vocati all'insediamento e comunque interessati diffusamente dalle coltivazioni agricole.
3. Devono restare identificate e possono essere modificate esclusivamente per quanto riguarda il tipo di coltura o trasformate in aree verdi (giardini e parchi) di uso privato, condominiale o pubblico.
4. Sono tuttavia ammesse le recinzioni, gli accessi carrabili e i parcheggi in superficie ed interrati ad esclusione della parte strettamente necessaria per l'accesso (max. 3 ml.) sempreché venga ripristinato l'originario profilo del terreno e la superficie venga mantenuta a verde.
5. Per gli edifici esistenti in tali aree sono ammesse operazioni di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, anche con cambio di destinazione d'uso, con aumento del 20% del volume esistente, una tantum.

#### **Art. 51 - Aree a bosco**

1. Sono aree individuate e definite dalla cartografia del P.R.G. in scala 2000 e 5000 e occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco. Esse sono destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione del bosco.

2. Nell'ambito di queste aree a bosco possono essere ammesse solo le attività e realizzate le opere e gli interventi di sistemazione idraulico e forestale., di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi dell'articolo 38, comma 7 del PUP, con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invariati ai sensi dell'articolo 8 sempre del PUP.
3. In considerazione del contenuto paesaggistico-ambientale del bosco, dell'andamento dei suoi limiti con le aree coltivate e/o incolte, sono ammessi cambi di coltura salvo approvazione del Comitato Tecnico Forestale.
4. Per gli edifici esistenti è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria.
5. In caso di trasformazione di aree boscate in aree agricole ai sensi dell'articolo 38, comma 7 del PUP, e ai sensi dell'art. 112, comma 4 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15, previa autorizzazione della competente autorità forestale, le aree trasformate sono soggette alla disciplina delle aree agricole di pregio prevista dall'art. 48 delle presenti Norme di Attuazione.
6. L'area individuata con apposito asterisco (\*) è destinata a deposito e stoccaggio di gas in bombole e altri carburanti al servizio della comunità. In queste aree è ammessa la realizzazione di manufatti strettamente necessari alla custodia dei materiali e al decoro del sito, nonché eventuali recinzioni.

#### **Art. 52 - Area a pascolo**

1. Sono aree individuate e definite dalla cartografia del P.R.G. in scala 2.000 e 5.000 e occupate da pascoli.
2. Esse sono destinate alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.  
 È permessa la costruzione degli impianti necessari alla conduzione di aziende del settore e cioè:  
 Malghe con annessi fienili, con esclusione degli edifici adibiti alla residenza o altre attività salvo quelle previste dal comma seguente.  
 Nell'ambito del complesso delle malghe sono pure consentiti locali di servizio o di abitazione del custode.  
 Quest'ultima con superficie utile netta (SUN) non superiore a mq 120.  
 Nell'ambito del recupero dei manufatti esistenti è consentita la destinazione d'uso agrituristica, anche affiancata dall'attività di maneggio.  
 Non sono ammessi altri tipi di insediamento o ampliamento dei manufatti esistenti.
3. Valgono le seguenti norme:
  - indice di fabbricabilità fondiaria: non può essere superiore a 0,01 mc/mq;
  - lotto minimo mq. 50.000;
  - altezza del fronte massima ml. 6,00;
  - distanza dalle strade: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'Art. 64 Tabella B delle N.d.A.
  - Per gli edifici esistenti è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### **Art. 53 - Area per impianti zootecnici**

1. In queste zone individuate dal P.R.G. sono ammessi soltanto gli insediamenti inerenti alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli forestali, allevamenti zootecnici, serre industriali con assoluta esclusione di edifici ad uso abitazione di qualsiasi tipo,

eccetto quelli adibiti ad alloggio del proprietario e del custode di SUN massima di mq 120, ad uffici, all'assistenza e ristoro degli addetti, da realizzare all'interno dei singoli insediamenti. La realizzazione dell'eventuale edificio di abitazione dovrà essere contemporanea o successiva a quella dell'edificio destinato all'attività produttiva.

2. Valgono le seguenti norme:

- superficie del lotto: non deve essere inferiore a mq. 1.500;
- altezza massima del fronte ml. 9,00;
- rapporto di copertura: non deve superare il 60% della superficie del lotto;
- la SUN da destinarsi ad abitazione non potrà superare i 120 mq.;
- distanza dal ciglio strada: non deve essere inferiore a ml. 10,00 salvo l'abitazione per la quale vale la distanza di ml. 5,00;
- distacco fra i fabbricati: il fabbricato adibito ad alloggio, qualora non costruito in aderenza, deve distare almeno ml. 10,00 dagli altri fabbricati;
- verde alberato: almeno il 10% della superficie del lotto deve essere sistemata a verde con essenze ad alto fusto nella quantità minima di 1 ogni 50 mq.; E da una cortina arborea continua pure ad alto fusto lungo il perimetro della proprietà prospiciente spazi pubblici (strada accesso principale, ecc.) e comunque ove sia ritenuta essenziale la schermatura per ragioni di carattere paesaggistico;
- particolari accorgimenti ed adeguate soluzioni dovranno essere adottati, con riferimento agli aspetti igienico-sanitari, per la raccolta, conservazione e smaltimento dei rifiuti organici solidi e liquidi, al fine di non creare molestia alle strutture abitative limitrofe;
- nell'ambito delle aree in oggetto, sono consentiti, nel rispetto delle norme fissate, gli allevamenti avicoli;
- Sono vietati gli insediamenti suini.

**Art. 54 - Area magazzino prodotti agricoli**

1. In queste zone individuate dal P.R.G. sono ammessi soltanto gli insediamenti adibiti alla lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli con l'assoluta esclusione di edifici ad uso abitazione di qualsiasi tipo, eccetto quelli adibiti ad alloggio del proprietario o del custode, di SUN massima di mq 120, ad uffici direttivi e simili, a mensa, bar ed attrezzature per il tempo libero, assistenza e ristoro degli addetti, da realizzare all'interno delle singole unità insediate. Sono escluse le lavorazioni nocive e moleste o comunque non compatibili con le leggi in vigore.

2. Valgono le seguenti norme:

- superficie del lotto: non deve essere inferiore a mq. 1.200;
- rapporto di copertura: non deve superare il 60% della superficie del lotto;
- la SUN da destinarsi ad abitazione non potrà superare i 120 mq.;
- distanza dal ciglio strada: non deve essere inferiore a ml. 8,00,
- distacco dai fabbricati: il fabbricato adibito ad alloggio, qualora non costruito in aderenza, deve distare almeno ml. 10,00 dagli altri fabbricati;
- parcheggi: vedi art. 11;
- verde alberato: almeno il 10% della superficie del lotto deve essere sistemata a verde con essenze ad alto fusto nella quantità minima di 1 ogni 50 mq.; E da una cortina arborea continua pure ad alto fusto lungo il perimetro della proprietà prospiciente spazi pubblici (strada accesso principale, ecc.) E comunque ove sia ritenuta essenziale la schermatura per ragioni di carattere paesaggistico.

## **CAPITOLO XIV - ZONE "F" SERVIZI ED ATTREZZATURE**

### **Art. 55 - Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale- generalità**

1. Sono aree destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione in materia di servizi e attrezzature pubbliche.

Esse si dividono in:

- area civile amministrativa per attrezzature e servizi pubblici caAP
- area sportiva all'aperto s
- area a verde pubblico attrezzato VA
- area per parcheggio pubblico P
- area cimiteriale c
- area per impianti di depurazione D

2. I servizi e le attrezzature devono essere dotati di parcheggi in conformità all'Art. 60 della legge urbanistica e relativo regolamento di attuazione.

### **Art. 56 - Area civile amministrativa per attrezzature e servizi pubblici caAP**

1. Tali zone sono destinate alla realizzazione delle strutture urbane cioè degli edifici sociali, per il culto, l'istruzione, la cultura, la sanità, la pubblica amministrazione, nonché per la costruzione degli impianti tecnologici pubblici (mercati, macello, impianti di depurazione, ecc.) e di interesse generale
2. Valgono le seguenti norme:
  - distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'Art. 64 Tabella C delle N.d.A. salvo diversa prescrizione della cartografia;
  - parcheggi: vedi art. 11
3. É ammessa la deroga alle precedenti norme al fine di soddisfare particolari esigenze di ordine distributivo e tecnologico, peculiari di ogni specifica tipologia di servizio pubblico. Tale deroga dovrà in ogni caso seguire le procedure della legge.

### **Art. 57 - Area sportiva all'aperto s**

1. Tali zone sono destinate alla realizzazione di attrezzature pubbliche con prevalenza di quelle a carattere esclusivamente sportivo.
2. Valgono le norme della zona civile amministrativa per attrezzature pubbliche caAP art. 56.
3. É ammessa la ristorazione, l'abitazione del custode per un max di 110 mq di SUN.
4. É consentita la realizzazione del magazzino comunale e VV.FF. sotto il livello del campo sportivo.

### **Art. 58 - Area a verde pubblico attrezzato VA**

1. Tali zone sono destinate alla conservazione e alla creazione dei parchi urbani e delle attrezzature sportive.  
Sono consentite unicamente costruzioni che integrano la destinazione di zona e cioè attrezzature per lo svago e lo sport, chioschi per bar e per la vendita di oggetti di interesse turistico.

Tali costruzioni dovranno rispettare le alberature esistenti.

2. Valgono le seguenti norme:

- superficie utile netta (SUN): non dovrà superare 0,033 mq/mq;
- altezza del fronte: non deve superare ml. 3,00. - Essa può essere derogata solo per particolari esigenze relative agli impianti sportivi.
- superficie coperta: i chioschi non potranno avere una superficie coperta superiore a mq. 30,00;
- parcheggi: almeno il 5% dell'area sarà riservata a parcheggio, essa dovrà essere piantumata con essenze ad alto fusto;
- distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a quanto stabilito all'art. 64 Tabella C del presente regolamento.

3. Le zone contraddistinte con il cerchio indicano la presenza del "biotopi". Per esse é prevista una salvaguardia integrale ed é vietato ogni tipo di edificazione.

### **Art. 59 - Area per parcheggio pubblico P**

1. Sono aree destinate alla sosta dei mezzi di trasporto al fine di facilitare la circolazione urbana e restituire, nel limite del possibile, agli spazi pubblici la loro funzione di socialità tradizionale.
2. La progettazione dei parcheggi pubblici deve essere finalizzata alla qualificazione dell'immagine urbana, tramite un'accurata scelta degli arredi ed una attenta collocazione di essenze ad alto fusto.
3. Le aree destinate a parcheggio pubblico localizzate in adiacenza ad aree per servizi ed attrezzature possono essere modificate nella loro disposizione planimetrica qualora lo richiedano motivi tecnici o funzionali in sede di progettazione dei servizi e delle attrezzature suddette. La superficie complessiva non può comunque essere diminuita.
4. Per quanto riguarda la previsione dei parcheggi e/o fermate degli autobus nella frazione di Scanna in fregio alla "S.P. 6 di Rumo", la progettazione dovrà essere curata in maniera tale da non creare situazioni di pericolo per la limitrofa viabilità di competenza provinciale Al fine di evitare il più possibile interferenze con la circolazione stradale si prescrive che l'accesso/recesso venga individuato in un punto localizzato, senza creare parcheggi a pettine lungo la strada provinciale.

### **Art. 60 - Area cimiteriale c**

1. Sono aree che individuano il sedime dei cimiteri.
2. Sono destinate alla sistemazione dei cimiteri esistenti ed alla realizzazione di ampliamento in ottemperanza delle normative vigenti in materia di cimiteri.

### **Art. 61 - Area per impianti di depurazione D**

1. Sono aree che individuano il sedime dei depuratori esistenti.
2. Sono destinate alla sistemazione dei depuratori esistenti ed alla realizzazione di ampliamenti nel rispetto delle norme in materia.

## **Art. 62 - Aree per la mobilità**

1. Sono aree destinate al trasporto sul territorio di beni e persone:
2. In queste aree è ammessa l'installazione dei soli impianti relativi all'esercizio diretto dell'infrastruttura. Nell'ambito dei centri abitati l'installazione di arredi urbani sulla viabilità rotabile e pedonale deve essere regolamentata da uno studio d'insieme.
3. La rete stradale principale è individuata dal P.U.P. nella cartografia in scala 1:25000 del sistema infrastrutturale e precisata dalla cartografia del P.R.G. in scala 1: 2000 e 5000.
4. Essa è suddivisa in categorie determinate in funzione dei flussi di traffico nonché dalla situazione orografica ed ambientale dei territori attraversati.
5. Le categorie previste dal P.R.G. del comune di Livo sono:
  - strade di IV categoria
  - altre strade
  - strade rurali
6. In ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali valgono le disposizioni di cui all'art. 64.

## **CAPITOLO XV - FASCE DI PROTEZIONE O RISPETTO**

### **Art. 63 - Fasce di rispetto - generalità**

1. Il P.R.G. ha posto su alcune aree del territorio comunale alcuni vincoli finalizzati ad esigenze di ordine geologico, idrogeologico naturalistico, ambientale e viabilistico. Le aree sottoposte a questi vincoli si sovrappongono alle aree contraddistinte dalla destinazione d'uso e pertanto le normative relative vanno viste contestualmente.
2. Le aree di protezione di pozzi e sorgenti e serbatoio potabili, e delle strade, anche se non visualizzate in cartografia, sono definite esattamente dalla norma relativa.
3. I vincoli sul territorio coincidono con le norme relative alle seguenti aree:
  - aree di protezione stradale
  - area di protezione cimiteriale
  - area di protezione per gli impianti di depurazione
  - aree siti inquinati bonificati

### **Art. 64 - Aree di protezione stradale**

1. Il piano definisce e rappresenta graficamente la rete stradale pubblica esistente e di progetto. In ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali valgono le disposizioni dell'Allegato parte integrante delle D.G.P. n.909 del 03.02.1995, dalla successiva D.G.P. n. 2929/2004, dalla D.G.P. n.890 dd. 5/5/2006 e dalla DGP n.1421/2011.

TABELLA A

DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (art. 1)		
CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	MINIMA	MASSIMA
AUTOSTRADA	-----	-----
I CATEGORIA	10.50	18.60
II CATEGORIA	9.50	10.50
III CATEGORIA	7.00	9.50
IV CATEGORIA	4.50	7.00
ALTRE STRADE	4.50*	7.00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	-----	3.00

(\*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni e' ammessa una larghezza inferiore fino a mt. 3

elementi CARREGGIATA elementi

marginali anchina banchin marginali

**TABELLA B**

<b>LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)</b> Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 3 D.P.G.P. 909 )				
<b>CATEGORIA</b>	<b>STRADE ESISTENTI</b>	<b>STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE</b>	<b>STRADE DI PROGETTO</b>	<b>RACCORDI E / O SVINCOLI</b>
AUTOSTRADA	60	-----	-----	150
I CATEGORIA	30	60	90	120
II CATEGORIA	25	50	75	100
III CATEGORIA	20	40	60	-----
IV CATEGORIA	15	30	45	-----
ALTRE STRADE	10	20	30	-----

<b>LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:</b>	
- DAL LIMITE STRADALE PER	STRADE ESISTENTI STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE
- DALL'ASSE STRADALE PER	STRADE DI PROGETTO
- DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER	RACCORDI E/O SVINCOLI

**TABELLA C**

<b>LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)</b>				
Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 3 D.P.G.P. 909 )				
<b>CATEGORIA</b>	<b>STRADE ESISTENTI</b>	<b>STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE</b>	<b>STRADE DI PROGETTO</b>	<b>RACCORDI E / O SVINCOLI</b>
AUTOSTRADA	( " )	---	---	150
I CATEGORIA	( 30 )	40	60	90
II CATEGORIA	( 20 )	35	45	60
III CATEGORIA	( 7,50 )	25	35	( 7,50 )
IV CATEGORIA	( 5 )	15	25	( 5 )
ALTRE STRADE	( 5 )	10 (**)	15 (**)	( 5 )

(") Per le autostrade esistenti la fascia di rispetto e' determinata ai sensi dell'art. 9 della Legge 24 luglio 1961, n. 729.

(\*) Valgono le fasce di rispetto previste dagli strumenti urbanistici locali.

(\*\*) Ove non diversamente specificato dagli strumenti urbanistici locali.

**LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:**

-DAL LIMITE STRADALE PER	STRADE ESISTENTI STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE
-DALL'ASSE STRADALE PER	STRADE DI PROGETTO
-DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER	RACCORDI E/O SVINCOLI

## Art. 65 - Aree di protezione cimiteriale

1. In esse e nella relativa fascia di rispetto cimiteriale (che il PRG individua graficamente nella misura di riferimento pari a 50 mt) sono consentite le opere di cui all'art. 62, commi 2, 3 e 4 della legge urbanistica n. 15/2015, nonché le opere di cui all'art. 9 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale d.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

## Art. 66 - Area di protezione per gli impianti di depurazione

1. L'art. 59 del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-411Legisl.) prevede che per tutti gli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature siano prescritte le zone di rispetto circostanti l'area destinata all'impianto e che siano determinati i vincoli di inedificabilità in rapporto alle caratteristiche strutturali dello stesso ed alle destinazioni urbanistiche di piano, tenuto conto dell'assetto urbanistico esistente e previsto, della direzione dei venti dominanti, nonché delle esigenze ambientali ed igienico-sanitarie.
2. Alla luce di quanto previsto dall'art. 59 del Testo unico sopra citato, devono essere definite, in ragione del tipo di depuratore, due fasce denominate rispettivamente fascia "A" e fascia "B", la cui ampiezza è determinata secondo i seguenti criteri:

### DEPURATORI BIOLOGICI:

- SCOPERTI:	fascia "A"	50 ml.	dalla recinzione;
	fascia "B"	100 ml.	dal limite della precedente;
- COPERTI:	fascia "A"	50 ml.	dal perimetro del fabbricato;
	fascia "B"	50 ml.	dal limite della precedente;

### DEPURATORI A SEDIMENTAZIONE MECCANICA "IMHOFF":

- SCOPERTI:	(della potenzialità inferiore ai 200 abitanti)	ml. 40	dalla recinzione
- SCOPERTI:	(della potenzialità superiore ai 200 abitanti)	ml. 50	dalla recinzione
- COPERTI:	(della potenzialità inferiore ai 200 abitanti)	ml. 20	dal centro dell' impianto
- COPERTI:	(della potenzialità superiore ai 200 abitanti)	ml. 30	dal centro dell' impianto

3. Se il depuratore a sedimentazione meccanica è dotato di letto di essiccamento, valgono le seguenti distanze minime: fascia "A" 50 ml. dalla recinzione e fascia "B" 50 ml. dal limite della precedente.

4. Sono prescritti i seguenti vincoli di inedificabilità
- a) Nelle fasce "A" e "B" è esclusa ogni edificazione a scopo residenziale e/o ricettivo, produttivo, commerciale o di servizio. Nelle medesime fasce deve ritenersi esclusa anche la realizzazione di stazioni di distribuzioni di carburante e i relativi accessori.
  - b) Nelle fasce "A" e "B" è consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, la sola realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, purché non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione. A tal fine, in sede di autorizzazione o di permesso ovvero in sede di approvazione dei progetti di opere pubbliche deve essere preventivamente acquisito il parere del servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie.
  - c) Fra le opere di infrastrutturazione del territorio sono ricompresi, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Testo unico, anche gli impianti di gestione dei rifiuti pubblici o privati.  
In tal caso, gli impianti di gestione dei rifiuti possono essere realizzati nelle fasce "A" e "B" alle seguenti condizioni:
    - non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione;
    - siano garantiti criteri di protezione igienico-sanitaria degli operatori, mediante l'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.); il soggetto che intende svolgere le attività sopra indicate deve produrre all' Autorità competente al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o di permesso una valutazione del rischio igienico-sanitario dei propri dipendenti correlata al decreto legislativo n. 81 del 2008, in relazione alla propria attività e ai rischi indiretti derivanti dall'impianto di depurazione. La valutazione del rischio dovrà descrivere in modo chiaro ed esauriente quali possano essere gli elementi interferenti con la salute degli operatori, i fattori correttivi da adottare, le indagini clinico-laboratoristiche a cui sottoporre gli operatori ed i tempi di controllo.
  - d) Per tali opere nell'ambito dei procedimenti autorizzatori devono essere preventivamente acquisiti i pareri del servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
  - e) Nella zona "B" è altresì consentita la realizzazione di manufatti rurali a servizio delle condutture del fondo o per la zootecnia, con esclusione comunque delle abitazioni.
  - f) Gli edifici esistenti in zona "B", destinati ad uso residenziale e/o ricettivo, produttivo, commerciale o di servizio possono essere ampliati, al solo fine di garantire la funzionalità e sempre nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, per un massimo del 15% del volume urbanistico esistente alla data di approvazione della fascia di rispetto da parte dell'organo competente.
  - g) Nelle zone "A" e "B" è altresì consentito, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, lo svolgimento di attività che non comportino edificazione, alle seguenti condizioni:
    - non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione;
    - siano garantiti criteri di protezione igienico-sanitaria degli operatori, mediante l'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.); il soggetto che intende svolgere le attività sopra indicate deve produrre all' Autorità competente al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o di permesso una valutazione del rischio igienico-sanitario dei propri dipendenti correlata al decreto legislativo n. 81 del 2008, in relazione alla propria attività e ai rischi indiretti derivanti dall'impianto di depurazione. La valutazione del rischio dovrà descrivere in modo chiaro ed esauriente quali possano essere gli elementi interferenti con la salute degli operatori, i fattori correttivi da adottare, le indagini clinico-laboratoristiche a cui sottoporre gli operatori ed i tempi di controllo.
  - h) A titolo esemplificativo si elencano le seguenti attività:
    - attività di deposito e lavorazione di materiali (es. mediante impianti mobili) che non comportino la realizzazione di opere edificatorie;

- parcheggi o rimessaggi di autovetture ovvero di altri automezzi (es. camion - camper - roulotte), con esclusione della sosta con personale a bordo e purché lo svolgimento di tali attività non preveda la realizzazione di opere edificatorie.

### **Art. 67 - Aree - siti inquinati bonificati**

1. Sono aree individuare cartografia in scala 1:2.000 e 1:5.000 del P.R.G., indicate con apposito retino e simbologia e comprendono i siti bonificati cod. SIB106002 ex discarica RSU località "Somargine" e cod. SIB106003 ex discarica RSU località "Toflin".
2. In queste aree va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possa ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.
3. Il comma 3 dell'allegato 2 del d.lgs. n. 36/2003 sulle discariche di rifiuti, relativamente al piano di ripristino ambientale, ammette la destinazione finale ad uso agricolo, ma comunque non per la destinazione di produzioni alimentari umane e zootecniche. Esclusivamente per quanto riguarda le discariche per rifiuti inerti, tale limitazione è parzialmente superata dall'art. 102-quater del T.U.L.P. comma 11 il quale prevede che "nell'ambito della realizzazione della copertura superficiale finale delle discariche per rifiuti inerti, attivate successivamente alla data di entrata in vigore del presente comma e nelle quali siano conferiti esclusivamente i rifiuti elencati nella tabella 1 annessa all'articolo 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica), l'eventuale ricostruzione della copertura vegetale può prevedere anche la piantumazione di specie vegetali e colturali destinate a produzioni alimentari, umane e zootecniche, purché:
  - a) sia garantita l'integrità della struttura multistrato di copertura finale;
  - b) sia costituito un idoneo strato edafico sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche delle specie vegetali coltivate nonché della coltura effettuata". Si evidenzia inoltre, come ricordato sopra, che le discariche, essendo impianti di smaltimento definito di rifiuti, giunte al termine della loro "vita" tecnica, devono necessariamente essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento, i quali devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo.

### **Art. 68 - Verde di protezione/rispetto**

1. In località Sommargine si individua un'area di deposito inerti ormai dismessa posta lungo l'argine sinistro del torrente Pescara, sulla quale le Amministrazioni Comunali di Livo e Cagnò intendono intervenire con un progetto di ripristino ambientale che prevede la realizzazione di un'area a bosco ripariale alberata con salici ed ontani, larga circa 15 m e lunga 80 m ed il resto dell'area rinaturalizzato a prato.
2. E' vietato qualsiasi tipo di edificazione.

## **CAPITOLO XVI - PRESCRIZIONI NELLE AREE DI TUTELA AMBIENTALE**

### **Art. 69 - Prescrizioni generali di tutela architettonico - paesaggistico - ambientale**

1. Il Piano Urbanistico Provinciale, per il comune di Livo, prevede il vincolo di tutela ambientale su gran parte del territorio caratterizzato prevalentemente da una situazione montana che, fatte salve le malghe, è pressoché priva di costruzioni.
2. In esse gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio, ammessi dalle singole norme di zona, sia per il territorio extraurbano sia per il territorio urbanizzato e urbanizzabile, non devono compromettere l'assetto idrogeologico e i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti e devono osservare i seguenti criteri generali.

#### ***a) Coperture***

1. **Struttura:** La tipologia della copertura, il numero delle falde, la loro pendenza, il loro orientamento vanno mantenuti come in origine o ripristinati con caratteristiche tradizionali per tutti gli edifici. Per tutte le categorie sono vietate modifiche della copertura mediante abbaini di dimensioni e tipo non tradizionale, tagli a terrazza nelle falde, tettoie in plastica o in derivati chimici.
2. **Manti di copertura:** dovranno essere in cotto (coppi, marsigliesi o altro) o materiali che abbiano almeno colore e forma simili. Per gli edifici soggetti alla categoria del restauro è consentito solo il cotto o il rifacimento - ripristino del materiale originario.
3. **Abbaini e lucernari:** Per tutti le categorie, esclusi quelli soggetti alla categoria del restauro, è consentita la realizzazione di un abbaino per falda purché di forma e materiali tradizionali: la dimensione massima di base non può superare i cm.120. Devono essere preferibilmente sui fronti interni e meno visibili. Ove compatibili con la tipologia dell'edificio sono ammissibili lucernari di tipo tradizionale.
4. **Finestre in falda:** sono consentite, esclusione della tipologia del restauro, purché la loro superficie non superi il 6% della superficie della falda. Le dimensioni devono essere con tenute (cm. 80 circa di larghezza). Dovranno essere preferibilmente sui fronti interni e meno visibili.
5. **Comignoli:** quelli tradizionali devono essere ripristinati sia se esistenti sia se nuovi.
6. **Cornicioni:** quelli con mensole in pietra o in legno, quelli in legno a cassonetti e quelli con modanature sagomate su assito di legno vanno conservati, recuperati o sostituiti con le stesse forme e con gli stessi materiali originari.
7. **Sottogronda:** i travetti di legno in vista vanno mantenuti evitando perlinature.
8. **Grondaie e pluviali:** dovranno essere realizzati in rame o in lamiera preverniciata in armonia con il colore di facciata.
9. **Antenne televisive o altre strutture tecnologiche:** dovranno essere il più possibile unificate e centralizzate.

#### ***b) Intonaci***

1. **Intonaci esterni:** sono da usarsi solo i tipi tradizionali: (liscio, o grezzo tirato a frattazzo) a base di calce, ovvero grassello stagionato con inerti selezionati granulometricamente e colorati in pasta con terre naturali; è preferibile la stesura senza il ricorso a fasce guida.

2. **Tinteggiature esterne:** si suggerisce l'impiego di tinte a base di calce pigmentata con terre naturali, pitture ai silicati murali, pitture all'acqua e a base acrilica. I colori dovranno riproporre quelli originari o essere tradizionali curando l'armonia con i colori degli edifici circostanti o adiacenti. I colori dovranno essere valutati su campioni di dimensione consistente (ml.1x1cm circa) realizzati sulla facciata e accordarsi col colore degli scuri, delle cornici delle finestre, delle fasce marcapiano, dei bugnati e delle porte.
3. **Murature in pietrame a vista o intonacate a raso sasso:** vanno mantenute.
4. **Decorazioni esistenti:** si dovranno valorizzare e conservare anche con operazioni di restauro soprattutto per affreschi e meridiane.
5. **Fasce marcapiano, bugnati d'angolo, cornici:** dovranno essere mantenute o ripristinate se compatibili con la tipologia dell'edificio anche sottolineandole con l'uso appropriato del colore: generalmente la tonalità di questi elementi è contrastante con quella di facciata e cioè o più chiara o più scura sia che si tratti dello stesso colore o di colori diversi. Nel caso si ritenga opportuno aggiungere nuovi elementi decorativi questi dovranno essere derivati da edifici aventi carattere e aspetto analogo a quello sul quale si intende intervenire.
6. **Zoccolatura:** dovrà essere realizzata con intonaco liscio o a sbriccio o lavorato a bisello escludendo l'uso di rivestimenti in pietra. Può essere colorata come indicato nel precedente punto 5.
7. **Cassette gas-luce:** dovranno, per mimetizzarsi il più possibile, essere dipinte con lo stesso colore della superficie circostante.

### **c) Finestre**

1. **Nuove aperture o modifiche di quelle esistenti:** questa possibilità è prevista dalle singole categorie di intervento, ma dovrà essere valutata di volta in volta osservando i criteri di seguito elencati.
2. **Posizione:** vanno sempre rispettati o ricreati gli allineamenti verticali tra le aperture e la simmetria della facciata nelle tipologie residenziali, anche ricorrendo come nella tradizione, a finestre finte sottolineate da cornici.
3. **Piano terra:** le aperture sono di norma quadrate e dotate di cornici in pietra e di inferriate in ferro battuto, poste sempre all'interno del foro.
4. **Piani superiori:** le aperture sono generalmente rettangolari con rapporti dimensionali in terni tra base ed altezza che vanno di norma da 1:1, 2 a 1:1, 7.
5. **Bifore e trifore:** vanno tutte e sempre mantenute e valorizzate.
6. **Sottotetti:** i fori sono di forme diverse, sempre nel rispetto della tipologia e dei rapporti dimensionali esistenti: quadrata, rettangolare, ovale o rotonda. Essi vanno sempre mantenuti.
7. **Cornici:** le aperture devono conservare o riproporre cornici o davanzali in pietra lavorati o no, oppure cornici di intonaco in rilievo trattato con il colore; questi elementi dovranno avere un aspetto massiccio, generalmente non inferiore a cm. 18
8. **Serramenti:** è da privilegiare l'uso tradizionale del legno. Va sempre escluso l'alluminio anodizzato. I serramenti avranno preferibilmente il telaio ripartito in due ante con due o tre riquadri ciascuna.
9. **Scuri:** saranno solo e sempre tradizionali, in legno, o con altri materiali compatibili, e potranno essere con specchiature o con gelosie, in entrambi i casi fisse o mobili. Vanno evitati gli scuri scorrevoli, con griglie fitte e sottili e le tapparelle.

10. **Colori:** i serramenti potranno essere di colore bianco, più raramente di altro colore di tonalità simile al colore di facciata, meglio se lasciati al naturale, o secondo le tonalità del legno. Gli scuri saranno di norma colorati (soprattutto tonalità scure del verde, ma anche del rosso e del grigio) in modo da contrastare con il colore di facciata (scuri chiari su facciata scura e viceversa). Le cornici in intonaco saranno anch'esse di tonalità contrastante con il colore di facciata (chiare su fondo scuro e viceversa).

#### ***d) Porte, Portoni, anditi, vetrine***

1. **Nuove aperture o modifica di quelle esistenti:** questa possibilità dovrà essere attentamente valutata con riferimento alla tipologia dell'edificio, ai caratteri dimensionali e distributivi dei fori della facciata considerata osservando i criteri di seguito elencati.
2. **Porte d'ingresso:** saranno sempre in legno con possibilità di specchiature e decorazioni derivanti dalla tradizione locale.
3. **Portoni:** saranno sempre in legno, con possibilità di specchiature e/o decorazioni con forme più o meno semplici derivanti dalla tradizione locale a seconda della tipologia dell'edificio, suddivisi in due o più parti a seconda della dimensione. L'arco sarà preferibilmente in pietra decorata o trattata come nella tradizione.
4. **Anditi:** ove possibile vanno mantenuti aperti; l'eventuale chiusura va realizzata con sistemi tradizionali: portoni o semplici strutture in ferro.
5. **Vetrine:** i caratteri devono essere tradizionali cioè di forma rettangolare, di norma con l'asse maggiore verticale, o quadrata, o anche, più raramente, ad arco. Generalmente disposte in asse con le finestre soprastanti o in modo da collocarsi secondo altri assi di simmetria della facciata. Le vetrine sono importanti per gli edifici commerciali nuovi o esistenti, che vanno favoriti per la sopravvivenza stessa del centro storico, esse tuttavia non possono divenire brutali squarci delle cortine edilizie, ma al contrario elementi di nuovo arredo e di qualificazione. I serramenti saranno quindi preferibilmente in legno o in metallo, naturali o dipinti. E' vietato l'uso di dell'alluminio anodizzato.
6. **Tende:** le tende sporgenti su spazi pubblici dovranno essere realizzate in stoffa a tinta unica o rigata con colori sobri. Le forme consentite sono il telo unico inclinato e la "cappottina". L'applicazione di tende è consentita solo in presenza di marciapiede e di spazi pubblici pedonalizzati.
7. **Colori:** per tutti gli elementi di cui sopra è sempre ammesso il colore naturale del legno o del metallo. Altri colori desunti dalla tradizione devono comunque accordarsi con i colori degli altri elementi di facciata (scuri-intonaci) ed essere comunque sobri.

#### ***e) Tamponamento in legno***

1. **Tamponamenti in legno esistenti:** vanno mantenuti o ripristinati secondo le caratteristiche originarie (generalmente tavole grezze di larghezza diversa, lasciate al naturale e poste in opera a filo interno rispetto alla muratura). Eventuali nuovi tamponamenti in legno potranno essere riproposti nei sottotetti attualmente aperti, se la tipologia dell'edificio lo consente e in ogni caso con le caratteristiche di quelli originari sopraelencate.
2. **Inserimento di nuovi fori nei tamponamenti:** è consentito ricavare aperture nei tamponamenti in legno anche con scuri e cornici del tutto tradizionali. Sono pure consentite ampie aperture nel tavolato purché i relativi serramenti vengano consistentemente arretrati (almeno ml. 1,00) per conservare l'effetto chiaro scurale di facciata.

#### **f) Balconi, ballatoi, scale**

1. **Esistenti:** Vanno conservati con i caratteri tradizionali (legno, pietra, ferro). Quelli contrastanti con la tipologia dell'edificio o aventi carattere non tradizionale (cemento armato a vista o rivestito finto legno) vanno eliminati o sostituiti da tipologie tradizionali o almeno adattati nel modo più opportuno alla consuetudine locale.
2. **Nuovi:** se compatibili con la categoria d'intervento vanno realizzati nel modo che risultino coerenti con la tipologia dell'edificio (di norma solo legno o pietra e ferro). Quelli in legno potranno essere anche dipinti con colori tradizionali. I balconi vanno preferibilmente realizzati sui fronti in terni e comunque mai a d'angolo in continuità su due lati.
3. **Tettoie:** Sono sempre vietate le tettoie in onduline o simili a copertura di balconi, ballatoio scale. Se compatibili con la tipologia dell'edificio sono invece ammesse coperture purché eseguite in legno e manto in cotto.

#### **g) Ascensori**

1. Gli ascensori devono essere posizionati in modo da ledere il meno possibile la distribuzione originaria ed eventuali volte o ambienti di pregio. I loro volumi non devono sporgere dalla falda del tetto. Se realizzati esternamente dovranno, a seconda dei casi, mimetizzarsi nella facciata o manifestarsi nella loro novità senza comunque enfaticizzazioni inopportune.

#### **h) Elementi di pregio esterni ed interni**

1. Sono tutti quelli che per loro valore artistico, architettonico o decorativo devono essere conservati, valorizzati o ripristinati secondo i modelli originari.
2. Vengono considerati elementi di pregio: stucchi, stemmi, pavimentazioni, stufe a olle, soffitti dipinti o a cassettoni, elementi intarsiati, ringhiere, serrature, maniglie, affreschi, meridiane, capitelli, edicole, bugnati, bifore, cornici di pietra specie di portoni, mensole in pietra, inferriate, occhi, balaustre, che possono essere presenti sia singolarmente sia nel loro insieme a seconda dell'importanza dell'edificio.
3. Il loro mantenimento è dunque arricchimento di tutto il centro storico e il loro rifacimento, compatibile con i caratteri tipologici dell'edificio, deve essere favorito come riappropriazione di valori culturali tradizionali, come riqualificazione del centro storico e come testimonianza di cura del patrimonio esistente.

#### **i) Elementi di arredo urbano e sistemazioni esterne**

1. Ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica del centro storico gli interventi devono osservare i seguenti criteri generali e fare riferimento alle schede allegate.

#### **j) Muri e recinzioni**

1. **Muri:** tutti i muri in pietrame a secco o con intonaco a raso - sasso oppure intonacati specialmente se di altezza superiore al metro, esistenti sia lungo la viabilità, sia negli spazi privati devono essere conservati nella loro integrità. Per il loro recupero si dovranno impiegare sempre materiali uguali a quelli già esistenti, limitando l'uso del legante cementizio alla parte interna della muratura, mantenendo l'aspetto originario. Eventuali muri distrutti dovrebbero essere ripristinati, con le caratteristiche, le tecniche e i materiali originari.
2. **Recinzioni:** per quelle nuove si dovranno usare preferibilmente le siepi sempre verdi, poi il ferro battuto o dipinto con vernici ferro micace e grigio scuro, il legno, sempre con dimensioni e disegno tradizionali o il sasso a vista senza copertina di cemento. Per le

recinzioni è vietato l'uso di cemento in getto o in elementi prefabbricati e l'uso di sole reti metalliche che potranno però essere addossate a siepi sempre verdi.

### ***k) Pavimentazioni***

1. La pavimentazione degli spazi a per ti sia pubblici che privati e della viabilità sia pedonale che veicolare dovrà essere mantenuta nel materiale esistente nel caso sia in selciato diciotto li o in cubetti di porfido o in scaglie di porfido poste a coltello ("smolleri") o in lastre di pietra. Se invece è di altri materiali e non destinata a verde, può essere rifatta. L'intervento di rifacimento dovrà conformarsi alla tradizione e a i caratteri delle zone adiacenti utilizzando i materiali citati. Non potranno, in alcun caso essere realizzate pavimentazioni in asfalto, cemento ceramica o simili salvo la viabilità principale.
2. Negli interventi di recupero si raccomanda la rimessa in luce degli acciottolati esistenti, ora coperti da calcestruzzo o asfalto; in alternativa si dovrà privilegiare la posa di cubetti di porfido, mantenendo nel contempo la presenza delle pietre calcaree o granitiche per delimitare le corsie rotabili o quelle pedonali.
3. Eventuali caditoie, tombini, chiusini o griglie di protezione andranno mantenuti nelle rispettive forme e materiali salvo la sostituzione della pietra con la ghisa o il ferro; tali elementi dovranno tuttavia presentare disegno e dimensioni tradizionali.
4. Nella realizzazione di parcheggi, e solo all'interno di spazi verdi, si potranno utilizzare grigliati plastici o in calcestruzzo per mantenere o favorire la copertura vegetale degli spazi di sosta.

### ***l) Illuminazione***

1. Per l'illuminazione pubblica si devono usare elementi con forme, materiali e colori tradizionali in modo da adeguarsi al tipo di traffico, alle caratteristiche della strada e alla rilevanza degli edifici.
2. Anche negli spazi privati di pertinenza degli edifici vanno usati tipi tradizionali di altezza modesta. Occorre privilegiare i corpi illuminanti che riducano il più possibile l'inquinamento luminoso.

### ***m) Elementi puntuali***

1. **Panchine, cestini ecc.:** dovrà essere studiata attentamente la collocazione, mentre forme, colori e materiali dovranno essere improntati alla tradizione e alla sobrietà.
2. **Cabine o punti telefonici:** compatibilmente con la loro funzione dovranno essere collocati al di fuori degli ambiti più pregiati, defilati e caratterizzati dal disegno meno appariscente possibile.
3. **Cassonetti per rifiuti:** ove possibile dovranno essere in luoghi defilati e mascherati con i modi ormai noti (all'interno di volumi esistenti, in spazi circondati da staccionate o graticci lignei o da muretti o da siepi sempre verdi). Se necessariamente in vista possono essere abbelliti con disegni e decorazioni vivaci.
4. **Bomboloni per gas:** dovranno essere sempre interrati essendo per forma, dimensioni, colore e posizioni incompatibili con i caratteri tradizionali.

### ***n) Verde***

1. **Giardini, orti, aiuole, alberi singoli, viali alberati, siepi, rampicanti, fiori:** è uno dei settori decisivi per dare la misura della civiltà della cultura e della cura del proprio ambiente da parte di una collettività. Il criterio generale da seguire è che il verde

attuale non dovrà essere mai ridotto, ma viceversa solo incrementato progressivamente.

2. **Privati:** devono essere sollecitati e favoriti interventi di posa di fiori alle finestre, la sistemazione a verde degli spazi liberi (giardino,prato,orto), la messa a dimora di rampicanti (anche per mascherare ambiti degradati), di siepi (che svolgono anche funzioni di barriera antirumore e antinquinamento), di alberi (che contribuiscono all'ossigenazione e a mitigare la temperatura). Particolare cura dovrà quindi essere posta in sede di valutazione dei progetti per la corretta sistemazione degli spazi esterni, aggiornandola cartografia dello stato di fatto del verde.
3. **Pubblico:** conformemente al criterio generale sopraenunciato non solo lo si dovrà curare e rinnovare il verde esistente, masi dovrà anche incrementarlo in tutte le occasioni possibili, recuperando anche piccolissime porzioni dove anche un solo albero può migliorare l'ambiente. Si dovranno evitare le potature devastanti e, quando necessario, si dovrà procedere con una programmazione sistematica. Specialmente i parcheggi dovranno essere ove possibile arricchiti con alberi, pavimentazioni a grigliato inerbito e mascherati con siepi sempre verdi.

#### ***o) Viabilità pedonale***

4. Si tratta di spazi e percorsi dove non è previsto alcun tipo di traffico motorizzato, attrezzati con panchine, fioriere, cestini, ecc. Sono da ampliare progressivamente, sia allontanando il traffico veicolare, sia recuperando percorsi pedonali attualmente abbandonati. Gli eventuali spazi di proprietà privata per i quali esiste l'uso pubblico con passaggi pedonali devono essere mantenuti aperti. Il piano può individuare nuovi percorsi pedonali.

#### ***p) Viabilità veicolare***

1. Si tratta di spazi e percorsi destinati alla viabilità e dalla sosta dei veicoli. I marciapiedi esistenti o gli eventuali nuovi andranno visivamente differenziati rispetto alla sede stradale e ove possibile alberati. Il piano individua inoltre le modifiche alla viabilità veicolare.

#### ***q) Parcheggi pubblici***

2. Oltre ai parcheggi attuali il P.R.G. individua i nuovi parcheggi pubblici. I parcheggi possono essere realizzati anche sotto il livello del suolo, in tal caso è opportuna la destinazione a verde dell'area a livello del suolo, salvo che per le opere strettamente necessarie per l'accesso.
3. I parcheggi dovranno essere, ove possibile, arricchiti con alberi, pavimentati con grigliato inerbito e mascherati con fitte siepi sempre verdi.

#### ***r) Parcheggi privati***

1. Valgono le norme di cui all'articolo 60 della legge urbanistica e relativo regolamento di attuazione.
2. I parcheggi vanno di norma realizzati all'interno degli edifici ove possibile anche modificando le aperture esistenti, oppure recuperando eventuali volumi accessori secondo lo schema tipologico proposto dal P.R.G.
3. I parcheggi possono essere ricavati anche all'esterno dell'edificio cui sono destinati, purché nelle immediate vicinanze.
4. I parcheggi devono essere, ove possibile, arricchiti con alberi, pavimentati con grigliato inerbito e mascherati con fitte siepi sempreverdi.

### **s) Interventi sugli spazi liberi**

1. Le zone di territorio non occupate o da liberarsi dalle edificazioni e non destinate a viabilità sono regolamentate dalle lettere u), v), w) seguenti e dall'art. 26.
2. Tutte le modificazioni della destinazione o dell'assetto fisico di tali spazi sono soggette alla concessione o all'autorizzazione edilizia in conformità a quanto disposto negli art. che seguono.
3. I resti delle preesistenze storiche di particolare pregio negli spazi aperti (portali, muri di contenimento, fontane, capitelli, ecc.) devono essere conservati integralmente nel loro aspetto attuale senza produrne alcuna alterazione e, ove possibile, devono venir evidenziate le loro parti attualmente inglobate in fabbricati.

### **t) Spazi pubblici**

1. Sono spazi di proprietà ed utilizzo eminentemente pubblico quali: piazzali, slarghi, pertinenze di servizi pubblici, giardini pubblici e parchi ecc..
2. Essi sono luogo di esercizio di attività pubbliche (mercati, feste, cortei, spettacoli); tale uso dovrà essere facilitato anche attraverso la scelta di idonee sistemazioni.
3. La pavimentazione dovrà essere conforme a quanto sopra disposto per le pavimentazioni. Tutte le zone verdi di uso pubblico (giardini, parchi attrezzati, ecc.) dovranno essere mantenute potenziandola vegetazione esistente. Mantenimento e potenziamento vanno intesi in senso dinamico come:
  - adeguamento degli interventi manutentori alle esigenze di sviluppo e di spazio delle singole specie arboree;
  - riqualificazione delle presenze vegetali in relazione all'ambiente pedoclimatico proprio e dalle esigenze di fruizione urbana. Allo scopo sono espressamente vietati - in qualsivoglia condizione - interventi di potatura deturpanti e/o snaturanti lo sviluppo armonico dei soggetti arborei di cui è preferibile, se necessario per esigenze fitosanitarie, di spazio o di sicurezza:
  - il semplice abbattimento, qualora questo sia compensato dal migliore sviluppo dei soggetti vicini;
  - l'abbattimento ed il reimpianto, con soggetto idoneo per taglia, ambientazione e consociazione negli altri casi.
4. E' sempre ammessa la creazione di nuovi spazi verdi grandi o piccoli, recuperando aree abbandonate o degradate o con uso ora diverso.

### **u) Spazi privati**

1. Sono spazi che hanno un utilizzo esclusivamente privato, legato a singoli edifici. A seconda della loro sistemazione attuale essi devono essere utilizzati come di seguito specificato:
  - a) orti e giardini coltivati: tali destinazioni devono essere conservate in quanto testimonianze dell'originario carattere dell'insediamento. Dovrà essere inoltre rivolta la massima cura alla loro sistemazione e dal loro recupero;
  - b) campi, prati, frutteti e arboreti: deve essere mantenuta la destinazione a verde, trasformandoli anche in orti e giardini coltivati o parchi;
  - c) piazzali, anditi ed altre superfici: la loro pavimentazione deve essere conforme alle disposizioni di cui alla lettera k) - Pavimentazioni.

2. Gli spazi a verde di cui alle lettere a) e b) non potranno in alcun caso essere ridotti, eliminati o pavimentati salvo quanto consentito espressamente dalle presenti norme. E' invece sempre ammessa la creazione di punti (alberi) o superfici verdi negli spazi pavimentati salvo che non si tratti di pavimentazioni storiche o di particolare pregio paesaggistico-ambientale.

**v) Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi**

1. L'assetto morfologico, paesistico e funzionale degli insediamenti storici, sia negli spazi aperti che nelle aree urbanizzate, non può essere modificato da interventi che compromettano o peggiorino la stabilità del suolo, le condizioni idrogeologiche e i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.
2. E' vietato.
  - a) scavare, estrarre o accumulare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale;
  - b) scaricare materiale di qualsiasi tipo o abbandonare rifiuti, macerie e carcasse di veicoli, elementi in attesa di recupero, rottami di qualsiasi natura;
  - c) depositare o accumulare all'aperto, in vista, materiali e macchinari non in uso o merci alla rinfusa.
3. Una volta cessata la loro funzione, le opere provvisorie e quelle eventualmente realizzate per la costruzione delle infrastrutture di tutti i tipi vanno smantellate o rimosse. I loro sedimi, le strade di cantiere, le cave eventualmente aperte, vanno sistemati e gli assetti precedenti del terreno e della vegetazione vanno ripristinati.
4. Le infrastrutture dismesse devono essere smontate o demolite e i rispettivi sedimi vanno sistemati in modo da ricomporre il quadro ambientale e paesaggistico, eliminando ogni traccia degradante degli impianti abbandonati.

**w) Tenuta degli spazi non edificati di pertinenza degli edifici**

1. Vanno sempre assicurate la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, dei prati, del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. Vanno invece rimossi oggetti, depositi, baracche, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizi o per la qualità complessiva dell'ambiente e dell'abitato. I terreni non coltivati o privi di specifica utilizzazione che risultino in decorosi o che facilmente lo possono diventare, vanno sistemati e celati da siepi o filari di alberi, a cura dei proprietari. Spetta al sindaco ordinare gli interventi diretti al recupero di situazioni degradate, all'eliminazione delle sovrastrutture provvisorie, al completamento degli interventi edilizi, al miglioramento funzionale nel rispetto dei caratteri originari dei luoghi.
2. Nelle opere di risistemazione dei fondi devono essere impiegate tecniche e materiali tradizionali, escludendo in generale l'uso del cemento armato a vista, del fibrocemento, delle resine sintetiche, delle plastiche, delle reti metalliche e in genere degli elementi metallici diversi da quelli usati nel passato, impiegando al loro posto il pietrame, il legno, il laterizio.
3. Il terreno denudato va prontamente rinverdito anche mediante piante ed arbusti di essenze locali.
4. Le opere di deflusso delle acque vanno periodicamente ispezionate.
5. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali o pavimentati.

# CAPITOLO XVII - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

## Art. 70 - Disciplina del settore commerciale

1. Le presenti disposizioni costituiscono l'adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Per gli interventi riguardanti le attività commerciali sul territorio del comune di Livo ed in particolare per quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni, va fatto riferimento alla legge e alla deliberazione di cui al comma 2.

## Art. 70.1 - Esercizi di vendita e definizioni

1. Gli esercizi di vendita si dividono nelle seguenti tipologie commerciali:
  - a) esercizi di vicinato;
  - b) medie strutture di vendita;
  - c) grandi strutture di vendita;
  - d) centro commerciale al dettaglio;
  - e) commercio all'ingrosso.
2. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di cui al comma 1 sono dettagliate al punto 1 – *Tipologie commerciali e definizioni* – dei Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 01 luglio 2013. Ulteriori dettagliate specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.. In particolare si intendono:
  - a) "**commercio al dettaglio**": l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
  - b) "**esercizi di vicinato**": gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;
  - c) "**medie strutture di vendita**": gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superfici di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati;
  - d) "**grandi strutture di vendita**": gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore ai limiti previsti dalla lettera c)
  - e) "**centro commerciale al dettaglio**": una grande struttura di vendita nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture comuni la viabilità di accesso diversa da quella pubblica; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali;
  - f) "**superficie di vendita**": l'area destinata all'esposizione e alla vendita delle merci al pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del pubblico all'interno dell'esercizio;

- g) "**commercio all'ingrosso**": l'attività svolta da chiunque acquista professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, a utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.
3. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

### **Art. 70.2 - Localizzazione delle strutture commerciali**

1. Sul territorio del comune di Livo, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di **esercizi di vicinato**, di **medie strutture di vendita** e l'attività di **commercio all'ingrosso**. Altre tipologie di vendita non sono ammesse fino ad eventuale diversa disciplina di competenza del Piano territoriale della Comunità (PTC).
2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni del PRG in merito alla tutela dei centri storici e dei parametri edilizi, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia per gli aspetti socio-economici che per quelli tecnico-realizzativi determinati dall'intervento, nonché all'acquisizione del parere della Giunta comunale.
4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dal Piano regolatore generale per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.
5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:
  - a) aree di servizio viabilistico (art. 10.3);
  - b) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 25.4;
  - c) aree per attrezzature e servizi pubblici;
  - d) aree a verde privato e servizi alla residenza;
  - e) fasce di rispetto.

### **Art. 70.3 - Attività commerciale nelle aree produttive del settore e secondario**

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale (art. 10.1) è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
  - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;

b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.

#### **Art. 70.4 - Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli**

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

#### **Art. 70.5 - Attività commerciali all'ingrosso**

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale il commercio all'ingrosso può essere esercitato singolarmente e cioè anche in assenza di commercio al dettaglio.
3. Il Piano territoriale della Comunità (PTC) individua le zone specificatamente dedicate al commercio all'ingrosso.

#### **Art. 70.6 - Spazi di parcheggio**

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Sotto il profilo dello specifico standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 per gli interventi all'interno degli insediamenti storici e al punto 3.2 per gli interventi all'esterno degli insediamenti storici dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano.
4. Nei casi in cui tali valutazioni non siano soggette a concessione o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio.
5. Il consiglio comunale può riconoscere l'esenzione dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio per gli esercizi di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010, concernente interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane (multiservizi), qualora la realizzazione dei parcheggi risulti eccessivamente onerosa rispetto alla rilevanza dell'interesse finalizzato ad assicurare la presenza del servizio.
6. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso è previsto uno spazio di parcheggio pari a mq 1,00 ogni 10,00 mq di superficie di vendita.

### **Art. 70.7 - Altre disposizioni**

1. Gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela nella misura di almeno un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini; deve essere garantita in ogni caso l'accessibilità anche alle persone disabili secondo quanto stabilito dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 concernente *Prescrizioni tecniche necessarie per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche* e degli articoli 4 e 5 della l.p. 7 gennaio 1991, n. 1 recante *Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento*. Le deroghe sono ammesse nei casi e nelle modalità stabiliti con l'art. 6 della medesima legge n. 1/1991.
2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq. 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
3. L'area mista commerciale, direzionale e per attività terziarie di cui all'art. 10.2, qualora sia utilizzata a scopo commerciale, il comune può subordinarla alla formazione di un piano attuativo, ai sensi della legge urbanistica provinciale (l.p. 4 marzo 2008, n. 1). Tale piano attuativo può motivatamente ridurre i parametri edilizi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale riportati al comma 2, nella misura massima di un terzo.

### **Art. 70.8 - Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti**

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita (mq 800) in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

### **Art. 70.9 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia di mq 800**

1. Per l'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale (mq. 800) si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno cinque anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

### **Art. 70.10 - Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia di mq 800 e delle grandi strutture di vendita esistenti**

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia di mq 800 e delle grandi strutture di vendita, a prescindere dalla preventiva localizzazione da parte della comunità, è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti 6.3 e 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

### **Art. 70.11 - Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici esistenti e in aree da bonificare**

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici esistenti, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

### **Art. 70.12 - Valutazione di impatto ambientale**

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale che di seguito si riporta.

#### **"9. Valutazione di impatto ambientale**

I progetti delle grandi strutture di vendita al dettaglio sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e del relativo regolamento di attuazione, nel rispetto delle soglie dimensionali stabilite dallo stesso.

Per le finalità di cui alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, la Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 6, comma 5, qualora non risultassero efficaci diverse modalità di mitigazione o contenimento degli impatti ambientali rilevati, può prescrivere una riduzione della superficie di vendita al dettaglio dell'insediamento commerciale. La riduzione della superficie di vendita deve essere improntata al principio di proporzionalità, in modo da contemperare l'obiettivo della realizzazione del progetto con l'esigenza di contenimento, riduzione e limitazione degli effetti prodotti sull'ambiente."

### **Art. 70.13 - Disposizioni finali**

1. I richiami riportati testualmente, dalle disposizioni provinciali in materia di commercio, nelle presenti norme, hanno valore di mera facilitazione nella lettura delle disposizioni medesime, significando che le eventuali successive modifiche sostituiscono automaticamente quelle richiamate senza l'obbligo di specifiche varianti al PRG.

## **CAPITOLO XVIII - NORME FINALI**

### **Art. 71 - Varianti periodiche**

1. Il P.R.G. può essere variato nel rispetto delle disposizioni della legge urbanistica provinciale ai sensi dell'art. 39 e seguenti.

### **Art. 72 - Deroghe**

1. Previa deliberazione del Consiglio Comunale su parere della Commissione Edilizia e subordinatamente al nulla osta della Giunta Provinciale, se prescritto, può essere derogato alle norme del presente regolamento limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico enel rispetto delle indicazioni e requisiti di cui all'Allegato C del d.p.p. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

### **Art. 73 - Norme di protezione Acustica**


1. Ai sensi dell'Art. 8 del DPR n. 142 d.d. 30 marzo 2004, il titolare di concessione edilizia o di denuncia di inizio attività per opere collocate all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle strade esistenti, così come stabilite dall'allegato 1 del citato provvedimento e dal piano di zonizzazione acustica comunale, deve verificare, tramite l'adozione di opportune misure costruttive, la scelta di materiali con caratteristiche isolanti adeguate ecc., il rispetto dei limiti acustici fissati dalla legge.
2. Tutti gli oneri necessari per il raggiungimento dei requisiti acustici sono a carico esclusivo del titolare della concessione o della denuncia di inizio attività, qualora alla data di rilascio delle stesse la strada sia esistente, oppure sia stato approvato il progetto definitivo per la nuova costruzione o ampliamento.
3. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 447/95, è fatto obbligo di predisporre una valutazione preventiva acustica nel caso della realizzazione di scuole, asili, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici e per la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali in adiacenze alle attività di cui al comma 2 dello stesso articolo (strade, ferrovie, aeroporti, discoteche, impianti sportivi, attività con macchinari rumorosi, ecc.)
4. Ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge 447/95 è fatto obbligo di predisporre una valutazione di impatto acustico per tutti i richiedenti il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali. Tale relazione, a firma di tecnico abilitato in acustica, dovrà verificare il rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla legge e dalla zonizzazione acustica comunale, ed indicare eventualmente le misure che il titolare della concessione dovrà adottare al fine del rispetto dei limiti sopra citati.

# CAPITOLO IXX - ALLEGATI E SCHEMI


## SCHEMA 1 - manufatti accessori (legnaia)

### PROPOSTA PROGETTUALE TIPO A: ISOLATO


PROSPETTO




PROSPETTO



PIANTA




PROSPETTO




### PROPOSTA PROGETTUALE TIPO B: ADERENZA

PROSPETTO




PIANTA



## PROPOSTA PROGETTUALE TIPO C: DOPPIA

### PIANTA



### PROSPETTO

